



REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

LEGGE DELLA SCUOLA

(del 29 maggio 1958)

Stato al 31 maggio 1976

ARCHIVIO AMMINISTRATIVO DELLO STATO

Sistema bibliotecario ticinese



TM 0 512 100

SUPSI-DFA
Locarno

Fondo Gianini

REG

86.1

A contare dal 1° luglio 1976, data della messa in vigore della "Legge sulla scuola media", del 21 ottobre 1974, gli art. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 126, 127, 128, 135, 170 e 185 del presente testo non sono più applicabili nei due comprensori sperimentali di cui al DE concernente l'istituzione delle prime due scuole medie, del 18 maggio 1976, e non lo saranno nei comprensori che successivamente verranno istituiti.

Il presente testo è stato tolto dalla Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino. Ne porta quindi i numeri di contrassegno e le note di richiamo ed esplicative.

Legge della scuola

(del 29 maggio 1958)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visto il messaggio 4 gennaio 1957 n. 670 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Capitolo I Insegnamento pubblico e autorità preposte

Art. 1. La scuola pubblica è ordinata, vigilata e diretta dallo Stato e dai comuni e si propone l'istruzione e l'educazione della gioventù.

L'insegnamento vi è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e di credenza.

Scopo della scuola pubblica.

Art. 2. L'insegnamento pubblico è impartito nelle scuole e nei corsi seguenti:

- a) case dei bambini;
- b) scuole obbligatorie;
- c) scuole secondarie;
- d) scuole e corsi professionali;
- e) corsi postscolastici.

Ordinamento.

Art. 3. La direzione dell'insegnamento spetta al Consiglio di Stato che l'esercita per mezzo del dipartimento della pubblica educazione (chiamato in seguito « dipartimento »), con la collaborazione dei comuni.

Direzione dell'insegnamento.

Art. 4¹⁾. Il dipartimento vigila sui docenti, sulle autorità scolastiche, nonchè sulle autorità comunali in quanto decidano su materie attinenti alla scuola, e ne modifica o annulla le decisioni non conformi alle leggi e ai regolamenti.

Decisioni in materia scolastica.

Contro le decisioni del dipartimento che non sono dichiarate inappellabili dalla presente legge è concesso il ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla comunicazione.

Quando non sia diversamente stabilito dalla presente legge, tutti i giudizi del Consiglio di Stato in materia scolastica, compresi i giudizi di natura amministrativa, concernenti i rapporti fra i comuni e i docenti delle scuole comunali, sono definitivi, riservati i casi di appello al Tribunale cantonale amministrativo.

Publicata nel BU 53, 107.

¹⁾ Art. modificato dalla L. del 19.IV.1966 - BU 66, 231.

Tutti i ricorsi che toccano indirettamente la materia scolastica devono essere proposti e trattati secondo le norme di procedura per le cause amministrative.

Commissione cantonale degli studi e sottocommissioni.

Art. 5. Il dipartimento è assistito dalla commissione cantonale degli studi composta del direttore del dipartimento che la presiede e di otto a dieci membri nominati dal Consiglio di Stato.

Il segretario del dipartimento è segretario della commissione cantonale degli studi.

Il Consiglio di Stato nomina inoltre tre sottocommissioni, di tre o cinque membri, rappresentanti i tre ordini di insegnamento: obbligatorio, secondario e professionale.

Le sottocommissioni possono essere invitate a intervenire alle riunioni della commissione degli studi o a farvisi rappresentare quando sia discusso un oggetto che interessi l'uno o l'altro dei tre ordini di insegnamento.

Il dipartimento può invitare alle sedute della commissione, in qualità di consulenti, persone fornite di cognizioni speciali.

Alle sedute della commissione partecipano di regola il collegio dei direttori delle scuole secondarie e l'ispettore cantonale delle scuole professionali.

Compiti della commissione cantonale degli studi e delle sottocommissioni.

Art. 6. La commissione cantonale degli studi assicura il contatto della scuola con le famiglie e la popolazione del Cantone; è organo di consulenza del dipartimento sulle questioni d'ordine didattico e amministrativo, sui problemi generali relativi all'istruzione pubblica e specialmente sull'indirizzo, sui programmi, sui libri di testo, sulla creazione, soppressione e modificazione di scuole o di cattedre.

Le sottocommissioni propongono o preavvisano mediante rapporti scritti od orali intorno a oggetti riguardanti i campi di loro competenza.

Autorità di vigilanza.

Art. 7. La vigilanza sull'insegnamento è esercitata dal dipartimento:

- a) nelle case dei bambini con l'ispettrice cantonale;
- b) nelle scuole primarie con gli ispettori scolastici di circondario;
- c) nelle scuole di avviamento con l'ispettore cantonale delle scuole professionali;
- d) nelle scuole di economia domestica con gli ispettori scolastici e con l'ispettrice cantonale per la parte professionale;
- e) nelle scuole secondarie con le commissioni di vigilanza;
- f) nelle scuole e nei corsi professionali con l'ispettore cantonale e con le commissioni scolastiche di vigilanza;
- g) in tutte le scuole con i medici scolastici.

I comuni contribuiscono alla vigilanza sulle scuole obbligatorie con i municipi e con le delegazioni scolastiche comunali.

Durata in carica dei membri.

Art. 8. I membri della commissione degli studi, delle sottocommissioni e delle commissioni di vigilanza stanno in carica quattro anni e scadono dal loro ufficio il 31 luglio dell'anno successivo alla rinnovazione del potere esecutivo cantonale; essi sono rieleggibili.

Art. 9. Il Consiglio di Stato emana i regolamenti di applicazione della presente legge e stabilisce i programmi di insegnamento per ogni ordine di scuole.

Regolamenti e programmi.

Capitolo II Norme varie

Art. 10¹⁾. La durata dell'anno scolastico, per tutti gli ordini di scuole, è di nove mesi; gli esami avranno luogo prima dell'inizio e dopo la fine dell'anno scolastico.

Durata dell'anno scolastico.

La durata dell'anno scolastico delle scuole e delle classi speciali è stabilita dal Dipartimento.

Art. 10 bis²⁾. Il Consiglio di Stato può fissare per regolamento i comprensori di frequenza per le singole sedi scolastiche cantonali.

Comprensori di frequenza.

Art. 11. Le vacanze, l'inizio e la fine dell'anno scolastico sono fissati dal dipartimento nel calendario scolastico e in particolari disposizioni.

Calendario scolastico.

Art. 12. Le norme circa i libri di testo e il materiale scolastico sono stabilite dal dipartimento.

Libri di testo.

Art. 13. Annualmente hanno luogo corsi di perfezionamento per docenti dei diversi ordini di scuole, di regola della durata di due settimane.

Corsi obbligatori di perfezionamento

Il dipartimento stabilisce ogni anno quali docenti e di quale ordine di scuola devono essere chiamati: di regola saranno formati gruppi di studio omogenei e ripartiti in diverse località.

I corsi trattano alternativamente problemi teorici e pratici della scuola. Essi sono completati con conferenze e lezioni che mirano all'arricchimento culturale dei partecipanti.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

I docenti che hanno partecipato o dichiarano di voler partecipare a corsi di perfezionamento facoltativi analoghi a quelli previsti dall'art. 14 possono dal dipartimento essere dispensati dalla frequenza dei corsi obbligatori organizzati dal Cantone.

Il regolamento fissa l'epoca, il turno, le modalità dell'organizzazione e le eventuali indennità.

Art. 14. Ai docenti che durante le vacanze estive o durante congedi partecipano a corsi facoltativi di lavoro manuale, di scuola attiva o ad altri corsi di perfezionamento, lo Stato rimborsa le spese di viaggio e le tasse d'iscrizione, e può concedere sussidi.

Corsi facoltativi di perfezionamento

Art. 15. I docenti delle scuole obbligatorie sono riuniti dagli ispettori una volta all'anno, per circondario o per ordine di scuole, per una giornata di studio.

Giornate di studio.

La partecipazione è obbligatoria: i docenti hanno diritto alle indennità stabilite per i dipendenti dello Stato.

Art. 16. L'assicurazione scolastica contro gli infortuni è obbligatoria per tutti i docenti e gli allievi di ogni ordine di scuole, secondo le disposizioni di uno speciale decreto legislativo.

Assicurazione scolastica.

Art. 17. Ai docenti sono applicabili le norme contenute nelle leggi che regolano l'ordinamento e gli stipendi degli impiegati dello Stato e dei

Diritto applicabile.

¹⁾ Cpv. 2 introdotto a contare dal 1.7.75 - BU 75, 169.

²⁾ Art. introdotto con la L 6.5.1974 - BU 74, 187.

docenti e nelle leggi relative alla cassa pensioni, integrate dalle norme della presente legge.

Capitolo III

Assegni e prestiti di studio

Assegni di studio.

Art. 18¹⁾. Lo Stato concede assegni di studio a giovani idonei, ticinesi e confederati domiciliati nel Cantone Ticino, o stranieri nati e domiciliati nel Cantone:

- a) per la continuazione degli studi presso scuole pubbliche ticinesi; oppure
- b) per la continuazione di studi regolari accademici o di ugual grado, se il richiedente vi sia abilitato dal possesso di una licenza corrispondente.

Possono inoltre essere concessi assegni di studio ad altre persone, e in particolare a docenti, ad accademici o a professionisti che intendano specializzarsi.

Prestiti di studio.

Art. 19¹⁾. Lo Stato può inoltre concedere prestiti di studio senza interessi a giovani idonei, ticinesi e confederati domiciliati nel Cantone Ticino, o stranieri nati e domiciliati nel Cantone, per la continuazione di studi regolari accademici o di ugual grado, se il richiedente vi sia abilitato dal possesso di una licenza corrispondente.

A studi ultimati il beneficiario che abbia conseguito buoni risultati può chiedere la conversione del prestito in assegno di studio. Sono prese in particolare considerazione, a tal fine, le domande dei beneficiari che svolgono la loro attività al servizio dello Stato o di altri enti pubblici nel Cantone.

Fondo e finanziamento.

Art. 20¹⁾. Presso il dipartimento competente è istituito un fondo per gli assegni e i prestiti di studio: nel bilancio di preventivo dello Stato ne è iscritto l'importo di dotazione annua.

Concessione e ammontare dell'assegno e del prestito di studio.

Art. 21¹⁾. Gli assegni previsti all'art. 18 epv. 1 e i prestiti di studio sono concessi soltanto a chi, per le condizioni economiche o personali, non è in grado di provvedere agevolmente agli studi.

L'ammontare dell'assegno o del prestito di studio è commisurato alle possibilità economiche del richiedente e della sua famiglia e alle particolari necessità di quadri in determinate carriere.

Autorità competente.

Art. 22¹⁾. Gli assegni e i prestiti di studio sono concessi dal Consiglio di Stato, che è pure competente a decidere circa la restituzione o la conversione giusta l'art. 19, secondo capoverso.

Norme di applicazione.

Art. 23¹⁾. Il Consiglio di Stato, per decreto esecutivo, stabilisce le norme d'applicazione dei precedenti articoli.

Capitolo IV

Insegnamento religioso

Vigilanza e ordinamento.

Art. 24. L'ordinamento dell'insegnamento religioso sarà risolto e disciplinato mediante decreto legislativo speciale, ossia limitato alla materia e soggetto a referendum.

Finchè tale decreto non sia emanato, la questione rimane interamente disciplinata dalle disposizioni legislative attualmente in vigore.

¹⁾ Art. modificato dalla L del 13.11.1963 - BU 63, 337.

Titolo II
CASE DEI BAMBINI

Art. 25. Le case dei bambini provvedono alla educazione e alla custodia dei bambini fino all'età della loro ammissione alla scuola elementare. **Scopo e vigilanza**

Esse sono istituite dal Consiglio di Stato su domanda dei comuni e sono soggette alla vigilanza dello Stato.

Il Consiglio di Stato può, se il bisogno lo richiede, obbligare un comune a istituire una casa dei bambini. È facoltà del Consiglio di Stato di ordinare l'istituzione di case dei bambini consortili.

Le case dei bambini istituite per iniziativa privata sono parimenti soggette alla vigilanza dello Stato.

Art. 26. La frequenza delle case dei bambini è facoltativa. L'età di ammissione dei bambini non può essere inferiore ai tre anni compiuti né superiore ai sei anni, salvo il caso di allievi non ammessi ad iniziare la frequenza della scuola elementare. **Frequenza ed età**

Art. 27. Non si possono affidare più di 40 bambini a una sola maestra. Nelle case dei bambini con refezione, il numero massimo degli iscritti può essere ridotto a 35, a giudizio dell'autorità comunale. **Numero dei bambini**

Art. 28. Il municipio esercita sulle case dei bambini una continua vigilanza direttamente o per mezzo della delegazione scolastica o di una commissione speciale cui possono essere aggiunte visitatrici con compiti speciali. **Vigilanza**

Art. 29. Il dipartimento esercita la sorveglianza per mezzo di una ispettrice che ha l'obbligo di visitare le case dei bambini, di sorvegliarne l'andamento e di curarne l'incremento. **Ispettrice delle case dei bambini**

L'ispettrice ha le competenze e i doveri che la presente legge e i relativi regolamenti stabiliscono per gli ispettori scolastici.

Art. 30. Le maestre delle case dei bambini devono essere in possesso della patente conseguita presso la scuola magistrale cantonale, sezione per le maestre delle case dei bambini. **Titolo di abilitazione**

Art. 31. Le maestre di nazionalità svizzera non in possesso del titolo conseguito presso la scuola magistrale cantonale possono essere abilitate a insegnare in una casa dei bambini se l'equivalenza del loro titolo è riconosciuta dal dipartimento, oppure se hanno superato l'esame finale nella scuola per le maestre delle case dei bambini. **Maestre non in possesso della patente cantonale**

Art. 32. La nomina delle maestre avviene mediante pubblico concorso. Valgono le stesse norme che regolano i concorsi e le nomine per i docenti delle scuole elementari. **Norma del pubblico concorso e requisiti per la nomina**

Il contratto di nomina deve essere sottoposto al dipartimento per l'approvazione.

In tutte le case dei bambini, anche appartenenti a fondazioni private, non può essere nominata una straniera quando sono concorrenti maestre svizzere, religiose o laiche.

Soppressione del sussidio statale

Art. 33. Lo Stato può sopprimere o ridurre il sussidio alle case dei bambini che non adempiono alle disposizioni di legge.

Modalità del sussidio

Art. 34. Lo Stato, di regola, concede il sussidio a una sola casa dei bambini nello stesso comune e, fra più case, a quella istituita dal comune. Quando si tratti di comuni popolosi o che hanno frazioni lontane dal centro, può essere concesso il sussidio anche a più di una casa.

Approvazione dei progetti e sussidi statali

Art. 35. I piani per la costruzione di una nuova casa dei bambini o per la riattazione o l'ampliamento di una già esistente devono essere sottoposti all'approvazione del dipartimento, che ha la facoltà di esigere correzioni e miglioramenti.

Lo Stato assegna sussidi per la costruzione e la riattazione di edifici destinati ad accogliere le case dei bambini comunali e consortili, conformemente a quanto stabilisce l'art. 62 della presente legge.

Statuto e regolamento

Art. 36. L'amministrazione di ogni casa dei bambini che chiede di essere sussidiata deve sottoporre il proprio statuto e il proprio regolamento all'approvazione del dipartimento.

Obblighi del medico delegato

Art. 37. Il medico delegato del circondario o, laddove esiste, il medico scolastico, deve visitare periodicamente, secondo i bisogni, e almeno una volta ogni tre mesi, le case dei bambini e presentarsi a ogni chiamata dei municipi, delle amministrazioni, delle maestre e dell'ispettrice.

Al principio d'ogni anno scolastico deve sottoporre tutti i bambini e i docenti a una rigorosa ispezione sanitaria, redigendo per ognuno una cartella clinica.

Titolo III

INSEGNAMENTO OBBLIGATORIO

Capitolo I

Norme generali

Istituzione o soppressione

Art. 38. Nessuna scuola può essere istituita o soppressa, né il suo ordinamento modificato se non per risoluzione del Consiglio di Stato.

Gratuità dell'insegnamento e del materiale scolastico

Art. 39. Nelle scuole obbligatorie l'insegnamento è gratuito. I comuni sede della scuola hanno l'obbligo di fornire gratuitamente il materiale scolastico, riservati i rapporti intercomunali.

Obbligatorietà scolastica — età d'ammissione — proscolimento

Art. 40. La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti i fanciulli domiciliati nel Cantone, dai 6 ai 15 anni di età.

Devono essere iscritti alla scuola elementare tutti i fanciulli d'ambosessi che, all'apertura della medesima, hanno compiuto il loro sesto anno di età, o lo compiono entro il 31 dicembre.

Su istanza della famiglia o del maestro, udito il parere del medico, l'ispettore può rimandare all'anno scolastico successivo l'iscrizione dei fanciulli meritevoli di speciale riguardo per il loro stato psichico e fisico.

I fanciulli che iniziano la scuola a 7 anni hanno la possibilità, nel corso della scuola elementare, in seguito a esami e a giudizio dell'ispettore

scolastico, di recuperare l'anno perso. La stessa possibilità è concessa a chi, dopo aver iniziata la frequenza scolastica, perde un anno per malattia.

Nessun allievo è liberato dall'obbligo scolastico prima di aver ottenuto il certificato di proscioglimento rilasciato dall'ispettore.

Uno speciale assolutorio è rilasciato agli allievi promossi dalla scuola elementare che si iscrivono al ginnasio o hanno concluso, a 14 anni, un contratto di tirocinio agricolo.

Gli allievi sono tenuti a frequentare le scuole obbligatorie durante l'intero anno scolastico, anche se compiono il quindicesimo anno prima della sua fine.

Il proscioglimento anticipato può essere concesso, per seri motivi, dal dipartimento, dopo il compimento del quindicesimo anno di età.

Art. 41¹⁾. L'insegnamento obbligatorio comprende nove classi di un anno ciascuno ed è impartito: **Ordinamento.**

- a) nelle scuole primarie, comprendenti le scuole elementari per le prime cinque classi e le scuole maggiori per le tre seguenti;
- b) nelle scuole di economia domestica, della durata di un anno;
- c) nelle scuole preprofessionali comprendenti le scuole di avviamento artigianale, agricolo e commerciale, pure della durata di un anno.

Qualora in un comune o in più comuni riuniti non possa essere istituita una scuola maggiore autonoma per insufficiente numero di allievi o per gravi difficoltà d'ordine tecnico e pratico, le classi della scuola maggiore possono essere affidate, in tutto o in parte, ai docenti della scuola elementare.

Il regolamento stabilisce il compenso per i docenti ai quali sono affidate una o più classi della scuola maggiore.

Nei comuni dove esistono case dei bambini sussidiate dallo Stato, la prima classe può essere eccezionalmente affidata alle stesse.

Art. 42. Ogni comune deve avere il proprio regolamento scolastico particolare, emanato dal municipio, su proposta della delegazione scolastica e approvato dal Consiglio di Stato. **Regolamento scolastico comunale.**

Devono esservi indicati: l'ora dell'apertura e della chiusura della scuola secondo le stagioni, le norme, suggerite dalle condizioni particolari d'ogni regione, che garantiscano il regolare funzionamento della scuola.

In occasione di ricorrenze civili o religiose locali, le autorità comunali possono accordare vacanza, senza obbligo di recupero, nel limite di tre giorni feriali per ogni anno scolastico.

Art. 43. L'orario settimanale per le scuole elementari è di 28 ore; per le scuole maggiori, di 32; l'orario settimanale delle scuole preprofessionali è fissato dal regolamento. **Orario settimanale.**

¹⁾ Cpv. 5 abrogato dalla L 10.3.1975 - BU 75, 169.

In casi eccezionali e in date stagioni, il dipartimento può permettere una riduzione dell'orario giornaliero ove ciò sia richiesto da lavori agricoli.

L'orario settimanale per le due prime classi delle scuole elementari può essere ridotto a giudizio del dipartimento.

Libretto scolastico

Art. 44. Ogni allievo riceve un libretto scolastico, nel quale sono registrate le classificazioni, le promozioni e l'attestato di licenza o di prosecoglimento, le assenze e i passaggi da una scuola all'altra.

Il libretto deve essere presentato per l'ammissione alle scuole secondarie e professionali.

Non è sostituito se non mediante il pagamento di una tassa di fr. 20.— da versare al comune per i bisogni della scuola.

Gite e convegni scolastici - finanziamento e programma.

Art. 45. Ogni scuola deve fare, almeno una volta all'anno, una gita fuori del comune, secondo l'età e la classe. Il programma della gita deve essere preventivamente approvato dall'ispettore.

La gita scolastica può essere sostituita da convegni circondariali o regionali promossi e regolati dagli ispettori.

Gli ispettori possono organizzare le feste dell'albero nelle singole regioni dei loro circondari.

Ogni comune costituisce un fondo per provvedere alle gite, mediante un contributo proprio e contributi volontari, multe, in modo che tutti possano parteciparvi, indipendentemente dalle possibilità finanziarie delle famiglie.

Festa di chiusura.

Art. 46. La chiusura dell'anno scolastico è festeggiata con una cerimonia cui partecipa l'ispettore o un suo delegato e alla quale sono invitate le autorità comunali e le famiglie degli allievi.

Capitolo II

Doveri inerenti all'obbligatorietà della scuola

Doveri dei capi-famiglia.

Art. 47. I capi-famiglia e le persone che ne fanno le veci sono tenuti a cooperare all'educazione dei fanciulli di cui hanno cura. Essi sono inoltre tenuti a garantire la regolare e continua frequenza della scuola.

Sanzioni verso i capi-famiglia.

Art. 48¹⁾. In caso di inadempienza, i municipi sono tenuti a intervenire nell'ambito delle loro attribuzioni (art. 117, 118 e 120 LOC).

Nel caso di inerzia dei municipi o di inefficacia dei loro provvedimenti interviene il dipartimento che su proposta dell'ispettore scolastico può infliggere una multa fino a fr. 100.—.

Nel caso d'insistenza nel rifiuto, il Consiglio di Stato può applicare una multa fino a fr. 500.—, riservata la denuncia all'autorità giudiziaria per persistente rifiuto d'ubbidienza.

Le decisioni del Consiglio di Stato sono inappellabili.

Se l'assenza è imputabile all'allievo, il maestro ne avverte il municipio e i genitori. In casi gravi il maestro denuncia la mancanza anche all'ispettore scolastico. Il municipio e l'ispettore scolastico possono chie-

¹⁾ Art. modificato dalla L del 19.4.1966 - BU 66, 231.

dere l'intervento del giudice dei minorenni. Il ricavo delle multe inflitte è impiegato a favore della rispettiva scuola.

Art. 49¹⁾. I municipi devono tenere un apposito registro, dal quale risulti l'elenco sempre aggiornato degli allievi, domiciliati e dimoranti in età d'obbligo scolastico, con l'indicazione della scuola frequentata.

Doveri dei municipi.

Copia del registro è consegnata all'ispettore scolastico.

I municipi devono presentare ai maestri la prova che gli allievi iscritti che non frequentano la scuola ricevono altrimenti l'istruzione obbligatoria in conformità di quanto dispone la presente legge circa l'insegnamento privato o nella famiglia.

I municipi devono provvedere a che tutti i fanciulli iscritti, i quali non hanno fornito la prova suddetta, si presentino all'apertura della scuola e la frequentino regolarmente.

Art. 50. L'inosservanza delle presenti prescrizioni da parte dei municipi è punita dal Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 152 LOC.

Sanzioni verso i Municipi.

Art. 51. I datori di lavoro non possono occupare, nè come apprendisti nè come garzoni, fanciulli che non sono in possesso del certificato di proscioglimento.

Doveri dei datori di lavoro.

Art. 52. In caso di violazione della disposizione di cui all'art. precedente, si provvede conformemente all'art. 48 della presente legge.

Sanzioni verso i datori di lavoro.

Capitolo III

Obblighi dei comuni e rapporti intercomunali

Art. 53. Il Consiglio di Stato può obbligare i comuni a istituire scuole nelle frazioni soverchiamente lontane dal centro o servite da strade difficili o pericolose.

Scuole nelle frazioni e frequenza di allievi isolati.

Quando gli allievi di una frazione sono poco numerosi o possono, senza disagio e senza pericolo, accedere alla scuola di un comune vicino, devono esservi ammessi. In questo caso il loro comune di domicilio è tenuto a pagare un'equa tassa annuale che è stabilita dai comuni interessati e, in caso di disaccordo, dal dipartimento.

L'ammissione che dovesse causare un aumento degli allievi oltre il massimo prescritto dalla legge, determinando la necessità di nominare nuovi docenti, non può essere ordinata senza un accordo consortile fra i due comuni, riservata la facoltà per il Consiglio di Stato di decretare un consorzio obbligatorio qualora ciò valga a migliorare le condizioni scolastiche di entrambi i comuni.

Art. 54. I comuni nei quali periodicamente prendono dimora in numero considerevole famiglie appartenenti ad altro comune, sono in obbligo di istituire le scuole occorrenti.

Nomadismo scolastico.

¹⁾ Cpv. 5 abrogato dalla L 10.3.1975 - BU 75, 169.

Se si tratta di singole famiglie, non domiciliate, i loro fanciulli devono di regola sottostare all'obbligo della scuola nel comune di temporanea dimora e il comune di domicilio è tenuto al pagamento di una tassa che è stabilita dal dipartimento.

Allievi di altri comuni.

Art. 55. I comuni, oltre a quanto detto negli articoli precedenti, hanno la facoltà, con l'approvazione dell'ispettore, di accettare nelle loro scuole allievi di famiglie domiciliate in altri comuni.

Le famiglie interessate devono in tal caso versare al comune ospitante una tassa di fr. 100.— per anno e per allievo.

Allievi stabilmente residenti.

Art. 56. Quando un fanciullo risiede stabilmente in un comune diverso da quello nel quale è domiciliata la sua famiglia ha diritto di frequentare gratuitamente la scuola nel comune in cui si trova.

Se la frequenza di un certo numero di allievi stabilmente residenti causa l'istituzione di una nuova sezione, i comuni di domicilio sono tenuti al pagamento di una tassa stabilita dal dipartimento.

Case scolastiche.

Art. 57. Ogni comune deve destinare alla scuola un edificio apposito o aule convenienti provviste di adeguati servizi igienici e del necessario arredamento.

Lo Stato fornisce alle scuole i locali necessari dove esso possiede istituti o edifici scolastici disponibili. Anche in questo caso ai comuni incombe l'obbligo dell'arredamento, dell'illuminazione, del riscaldamento e della pulizia.

Ubicazione, piazzale e orto-giardino.

Art. 58. I locali scolastici devono essere situati in luoghi salubri, isolati, possibilmente lontani da strade a traffico intenso, da fabbriche, osterie, stalle, ecc. e avere un terreno annesso per la ricreazione, per la ginnastica e per l'orto-giardino.

La casa scolastica deve recare sulla facciata, a grandi caratteri, la scritta «scuola comunale».

Requisiti delle aule: riscaldamento e arredamento.

Art. 59. Le aule scolastiche devono essere ben aerate e rischiarate e avere capacità proporzionata alla scolaranca.

Le aule sono riscaldate a spese del comune o del consorzio, esclusa qualsiasi imposizione alle famiglie degli allievi.

I mobili, gli arredi didattici, gli utensili per i lavori manuali, sono prescritti dal regolamento generale e forniti dal comune o dal consorzio.

Altra destinazione delle aule scolastiche.

Art. 60. La casa e le aule scolastiche devono servire esclusivamente alla scuola, salvo casi eccezionali, ammessi volta per volta dal dipartimento.

Possono però servire per le assemblee di enti pubblici e, con il consenso dei municipi e dell'ispettore, per conferenze e manifestazioni culturali, purchè non ne derivi impedimento al procedere regolare della scuola e siano subito dopo l'uso convenientemente pulite e rimesse in perfetto ordine.

Obblighi di costruzione e riparazione.

Art. 61¹⁾. Il Consiglio di Stato, su proposta del dipartimento, può, quando se ne manifesti il bisogno, ordinare a un comune la costruzione

¹⁾ Art. modificato dalla L del 19.4.1966 - BU 66, 231.

o la riparazione dell'edificio o delle aule destinate alla scuola. In caso di rifiuto, il Consiglio di Stato provvede all'esecuzione dei lavori a spese del comune.

Art. 62 a¹). Lo Stato può assegnare ai comuni sussidi:

- a) per la costruzione, il riattamento o l'ampliamento degli edifici scolastici e dei relativi impianti o attrezzature per l'educazione fisica;
- b) per l'arredamento delle aule e dei servizi annessi;
- c) per l'acquisto del materiale didattico delle scuole maggiori.

Sussidiamento
a) Opere e
attrezzi sus-
sidiabili

Art. 62 b¹). I sussidi sono concessi per una spesa massima sussidiabile stabilita dal Consiglio di Stato in ragione del genere e della capienza della scuola.

b) Misura

I sussidi non possono superare il 50% della spesa, eccezion fatta per il materiale didattico delle scuole maggiori; essi sono commisurati alla potenzialità finanziaria dei comuni interessati.

Art. 62 c¹). La concessione dei sussidi è subordinata all'approvazione preliminare da parte del dipartimento dei progetti, dei preventivi e dei piani di finanziamento.

c) Condizioni

I sussidi destinati alle scuole maggiori sono subordinati per legge alla condizione che il beneficiario è tenuto alla loro restituzione integrale o parziale, rispettivamente al loro computo sugli oneri derivanti allo Stato in caso di assunzione diretta da parte di quest'ultimo delle scuole medesime.

Il regolamento di applicazione stabilisce le ulteriori condizioni.

Art. 62 d¹). I sussidi sono concessi dal Consiglio di Stato per importi fino a franchi duecentomila; dal Gran Consiglio per importi superiori.

d) Autorità
competenti

Art. 62 e¹). Se, nel periodo di 20 anni dal sussidiamento, un'opera è alienata oppure è destinata ad altri scopi, può essere richiesta la restituzione totale o parziale del sussidio nella misura stabilita dal Consiglio di Stato.

e) Restitu-
zione

La misura dell'importo da restituire è fissata in considerazione delle circostanze, segnatamente del numero degli anni trascorsi dalla concessione del sussidio e dell'eventuale destinazione dell'opera ad altri scopi di interesse pubblico.

Capitolo IV

Consorzi

Art. 63 a²). Due o più Comuni possono essere riuniti in Consorzio

Consorzi
scolastici.

¹) Nuovo articolo introdotto dalla L. del 16.12.1966 - BU 67, 49.

²) Articolo modificato dalla legge sul consorziamiento di Comuni, del 21.2.1974 - BU 75, 97.

secondo la legge sul consorziamiento di Comuni, per l'esecuzione di scuole consortili.

Sussidi.

Art. 63 b¹⁾. In caso d'esecuzione di opere scolastiche consortili, i sussidi dello Stato sono assegnati in ragione delle quote di partecipazione alla spesa dei singoli comuni.

I sussidi di cui al primo capoverso possono essere assegnati complessivamente anche a un solo comune che intenda procedere all'esecuzione di un'opera d'impegno consortile a favore di più comuni, senza partecipazione di questi ultimi alla spesa.

Per le opere di cui ai precedenti capoversi, con particolare considerazione per le scuole maggiori, può essere corrisposto un sussidio complementare fino a un massimo del 40% della spesa.

Sono per il resto applicabili gli articoli 62 a e seguenti.

Art. 64²⁾. . . .

Ripartizione delle spese.

Art. 65³⁾. Ogni comune consorziato partecipa di regola al pagamento degli stipendi dei docenti, delle spese di illuminazione, riscaldamento, pulizia, materiale scolastico di consumo e manutenzione ordinaria dell'edificio in ragione del numero dei propri allievi che frequentano la scuola. Le spese per l'acquisto della mobilia e del materiale didattico di classe sono ripartite secondo i criteri stabiliti nella convenzione. Il comune sede mette a disposizione gratuitamente i locali necessari.

Da tale norma si può tuttavia derogare quando la creazione del consorzio provoca per il comune sede la necessità di aumentare il numero dei docenti. In tal caso la forma di ripartizione delle spese è stabilita dai comuni interessati, e in caso di disaccordo dal Consiglio di Stato. La decisione è appellabile al Tribunale cantonale amministrativo.

Allievi di comuni non consorziati.

Art. 66. I comuni che, per la loro distanza o per altro motivo, non possono essere compresi nel consorzio, devono versare al comune dove ha sede la scuola frequentata da loro allievi un contributo annuo stabilito dal regolamento, anche se fanno già parte di altro consorzio.

Capitolo V

Programmi - Numero degli allievi e disposizioni particolari**Scuole elementari
a) Programma**

Art. 67. Il programma delle scuole elementari costituisce un ciclo organico d'istruzione primaria che permette all'allievo, con la promozione dalla quinta classe, di passare alla completazione della sua istruzione nella scuola maggiore e nei ginnasi.

¹⁾ Nuovo articolo introdotto dalla L. del 16.12.1966 - BU 67, 49.

²⁾ Articolo abrogato dalla legge sul consorziamiento di Comuni, del 21.2.1974 - BU 75, 97.

³⁾ Articolo modificato dalla L. del 19.4.1966 - BU 66, 231.

Art. 68. Ogni comune istituisce il numero necessario di scuole elementari.

Nessuna scuola può avere di regola meno di 25 nè più di 35 allievi.

Il Consiglio di Stato può permettere l'apertura di scuole, di regola con il numero minimo di 10 allievi, quando non è possibile la formazione di un consorzio.

È facoltà dei comuni, con il consenso del Consiglio di Stato, di aumentare a 40 il numero massimo degli allievi.

Art. 69. Il programma della scuola maggiore deve mirare a fornire all'allievo gli elementi di maturità morale, culturale e civica che ne facciano, con l'età, un cittadino cosciente dei suoi doveri e lo preparino alla fase scolastica preprofessionale e professionale.

Art. 70. Nessuna scuola maggiore può avere di regola meno di 15 allievi se si tratta di scuola isolata nè meno di 20 se si tratta di più scuole riunite nella stessa località; nè più di 30 allievi se si tratta di scuola pluriclasse e 35 se di scuola monoclasse.

In particolari circostanze, il Consiglio di Stato può aumentare a 40 il numero massimo degli allievi.

Nelle località dove la scolaresca supera tale massimo, deve essere adottata di regola la divisione per classi, salvo casi speciali, a giudizio del dipartimento su proposta dell'ispettore scolastico.

Art. 71. Scuole di avviamento professionale con indirizzo artigianale, industriale, agricolo, commerciale sono istituite nelle diverse regioni, con lo scopo di preparare gli allievi al tipo di tirocinio da loro scelto o alla frequenza delle scuole d'arti e mestieri.

Art. 72. Le scuole di avviamento professionale, generalmente divise per sesso, sono istituite presso la sede dei corsi per apprendisti, con i quali hanno possibilmente in comune la direzione e il corpo insegnante. Esse possono essere create anche in altre località che ne hanno manifesto bisogno per i lavori ai quali la popolazione si dedica, quando però è assicurata la frequenza di almeno 15 allievi.

Qualora non sia possibile istituire laboratori scolastici, gli allievi seguono le lezioni teoriche in una sede vicina al loro domicilio e le lezioni pratiche in altra sede, appositamente attrezzata e utilizzata alternativamente da più scolaresche.

Scuole di avviamento agricolo possono essere istituite nelle regioni rurali, allo scopo di dare agli allievi un'istruzione elementare che permetta loro di coadiuvare nell'esercizio di una azienda o di prepararsi alla frequenza di una scuola agricola.

Art. 73. La frequenza delle scuole di avviamento professionale è obbligatoria per tutti gli allievi che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età e sono in possesso della licenza di scuola maggiore.

I quattordicenni che hanno ottenuta, come minimo, la promozione dalla prima classe della scuola maggiore o classi equivalenti possono frequentare le scuole di avviamento professionale; i non promossi dalla prima maggiore sono ammessi a condizione che superino un esame di ammissione. Se non superano l'esame d'ammissione alla scuola di avviamento essi sono obbligati a frequentare, ancora un anno, la loro scuola.

Sono dispensati dall'obbligo di frequentare le suddette scuole gli al-

b) Numero delle scuole e degli allievi.

Scuole maggiori
a) Programma

b) Numero degli allievi e divisione delle scuole maggiori.

Scuole di avviamento
a) Programma

b) Istituzione

c) Obbligo della frequenza

lievi che seguono regolarmente le classi preparatorie istituite dallo Stato presso le scuole d'arti e mestieri, o dai comuni presso le scuole professionali maschili, femminili e miste, una scuola secondaria o una scuola di economia domestica, o che hanno ottenuto dal dipartimento il consenso di rimanere nella scuola maggiore.

Sono inoltre dispensati coloro che dimostrano di frequentare regolarmente scuole di altri Cantoni riconosciute dall'autorità cantonale competente.

~~Gli allievi che intendono dedicarsi all'agricoltura possono iniziare a 14 anni il tirocinio agricolo e sono in tal caso prosciolti dall'obbligo scolastico, o frequentare per un anno l'istituto agrario cantonale, la cui prima classe è considerata scuola di avviamento agricolo.~~

Art. 74. Scuole di economia domestica sono istituite nelle diverse regioni del Cantone con lo scopo di avviare le ragazze a diventare buone massaie.

Le scuole di economia domestica possono essere aggregate ai corsi preparatori annessi alle scuole professionali femminili.

Il programma deve essere volto a forme educative e pratiche tendenti a formare le qualità essenziali della futura donna di casa, tenendo presenti i fattori e le esigenze ambientali, rurali e cittadine, le migliori tradizioni pertinenti alla sana vita familiare.

Art. 75. Le scuole di economia domestica sono obbligatorie per tutte le ragazze che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età e che non frequentano una scuola di avviamento professionale o commerciale, o un corso preparatorio di una scuola professionale comunale o una scuola secondaria, o che hanno ottenuto dal dipartimento il consenso di rimanere nella scuola maggiore.

Capitolo VI

Idoneità a insegnare nelle scuole obbligatorie

Art. 76. I docenti delle scuole obbligatorie devono essere di nazionalità svizzera. Il Consiglio di Stato può permettere, in casi eccezionali; la nomina di docenti di nazionalità straniera.

I docenti delle scuole primarie devono essere in possesso della patente rilasciata dalla scuola magistrale cantonale.

I docenti di scuola maggiore devono possedere la patente relativa, conseguita in seguito a un esame presso la scuola magistrale dopo un minimo di quattro anni di insegnamento nelle scuole elementari. Sono ammessi all'esame solo docenti che, a giudizio del collegio degli ispettori, hanno dato buona prova. L'esame è preceduto da un corso orientativo e di preparazione, della durata complessiva di due mesi, da svolgersi in due sessioni estive d'uguale durata e secondo un turno fissato dal dipartimento.

Nelle scuole d'avviamento possono essere nominati per l'insegnamento delle materie culturali docenti di scuola maggiore e docenti in possesso di titolo accademico anche se privi di patente per l'insegnamento nelle scuole elementari; per l'insegnamento del lavoro possono essere nominati operai in possesso del titolo di maestro nella loro professione o almeno del diploma di fine tirocinio con conveniente pratica.

Nelle scuole di economia domestica le maestre devono essere in pos-

Scuole
d'economia
domestica
a) Pro-
gramma

b) Obbligo
della fre-
quenza

a) Nazio-
nalità

b) Titolo di
abilitazione

sesso della patente rilasciata dalla scuola magistrale o di titolo equivalente a giudizio del dipartimento.

Gli insegnanti speciali delle scuole obbligatorie devono essere in possesso di un titolo di maestro nella specifica materia o di un titolo equivalente a giudizio del dipartimento.

Art. 77. I candidati che intendono ottenere una delle patenti che abilitano a insegnare nelle scuole elementari, nelle scuole di economia domestica, nelle case dei bambini devono:

Ottenimento della patente quale privatista.

- a) essere in possesso del certificato di licenza ginnasiale dello Stato;
- b) compiere i 20 anni, rispettivamente i 19 per le maestre delle scuole di economia domestica e i 18 per le maestre delle case dei bambini, entro il 31 dicembre ;
- c) presentarsi agli esami di patente con gli allievi dell'ultima classe della rispettiva sezione.

Il dipartimento può eccezionalmente esonerare dalle condizioni della lettera a) i candidati che presentano titoli equivalenti o superiori. I candidati in possesso di un titolo superiore di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie possono essere esonerati dagli esami teorici o da una parte di essi, a giudizio del dipartimento, su proposta del direttore della scuola magistrale.

Art. 78¹⁾. ...

Capitolo VII

Nomina dei maestri delle scuole elementari

Esclusione delle maestre maritate e riammissione.

Art. 79. La nomina dei maestri delle scuole elementari spetta al municipio o alle delegazioni consortili in conformità di quanto previsto dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

Autorità di nomina e approvazione del concorso.

Nei comuni ove esistono due o più scuole elementari (comprese quelle delle frazioni) i posti d'insegnamento devono essere ripartiti fra maestri e maestre, tenendo conto degli interessi della scuola. Le prime e le seconde classi saranno possibilmente affidate a maestre.

Il testo del bando di concorso deve essere sottoposto per approvazione all'ispettore. Contro la decisione dell'ispettore, il municipio può ricorrere entro 5 giorni al dipartimento che decide inappellabilmente.

Art. 80. Chiuso il concorso, il municipio, entro 3 giorni, invia le istanze dei concorrenti, con i loro certificati, all'ispettore, il quale, entro 5 giorni al più tardi, le ritorna allo stesso con le sue osservazioni. Il municipio, udito il preavviso della delegazione scolastica, procede alla nomina entro 10 giorni dal momento della proposta dell'ispettore e restituisce i certificati ai non prescelti.

Preavviso e proposte per la nomina.

Qualora il concorso non dia l'esito previsto, sia per mancanza di concorrenti, sia perchè nessuno di essi abbia conseguito la maggioranza di legge, sia perchè gli stessi non presentino qualifiche sufficienti, il muni-

¹⁾ Art. abrogato con la L 21.12.70 - BU 71, 57.

cipio ne informa l'ispettore, esponendo le ragioni per cui non può o non intende procedere alla nomina e, udito il suo parere, apre un nuovo concorso; se anche questo non dà esito positivo, d'accordo con il dipartimento, provvede con un incarico temporaneo, per la durata di un anno.

Contratto scolastico.

Art. 81. Deve subito essere stipulato e firmato tra municipio (o delegazione scolastica consortile) e maestri un contratto conforme all'avviso del concorso, redatto nei termini del formulario prescritto dal dipartimento.

Entro 8 giorni dalla nomina, il contratto deve essere inviato all'ispettore; esso entra in vigore non appena approvato dal dipartimento.

Durata del periodo di nomina e anno di prova.

Art. 82. Il maestro è nominato per un periodo di sei anni. I docenti di prima nomina in un comune si intendono nominati per un anno a titolo di prova. Se questa riesce soddisfacente, a giudizio dell'ispettore, sono confermati per l'intero periodo.

L'ispettore può esigere, quando ciò è giustificato dalle circostanze, un secondo anno di prova.

Disdetta del contratto.

Art. 83¹⁾. Se il contratto non è disdetto, per motivi gravi, entro il 30 giugno dell'anno della sua scadenza, e se l'ispettore non fa opposizione, si intende che il contratto stesso è rinnovato per un altro periodo di 6 anni, alle medesime condizioni (art. 8 legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti).

Sulla fondatezza dei motivi gravi, che il municipio deve comunicare all'interessato con lettera raccomandata, contenente la risoluzione motivata, il docente ha la facoltà di ricorrere entro 15 giorni dalla comunicazione della disdetta, al Consiglio di Stato, che giudica udito il preavviso dell'ispettore. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Trattamento dei docenti in caso di riduzione del corpo insegnante.

Art. 84. Quando in un comune comprese le frazioni o in un consorzio di comuni la chiusura o il riordinamento di una o più scuole causi una riduzione del corpo insegnante, valgono, con l'approvazione del dipartimento, le seguenti norme:

- a) saranno licenziati in primo luogo i docenti che avrebbero diritto di ritirarsi ai sensi delle norme sulla cassa pensioni;
- b) in difetto di docenti in tale condizione, saranno di regola licenziati quelli che hanno minor numero di anni di servizio nelle scuole pubbliche; il dipartimento potrà diversamente disporre tenendo conto delle singole condizioni di famiglia.

I docenti rimasti senza insegnamento hanno diritto alla indennità stabilita dall'organico; oppure sono collocati in pensione alle condizioni fissate dalla legge sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, se si trovano nel caso di cui alla lettera a).

I docenti di cui sopra, non collocati in pensione, dovranno essere riasunti se entro quattro anni dalla cessazione dell'insegnamento rimanesse

¹⁾ Art. modificato dalla L del 19.4.1966 - BU 66, 231.

vacante un posto nel comune o nel consorzio di comuni in cui essi insegnavano.

Tali norme valgono anche per il caso in cui la riduzione del corpo insegnante avviene a seguito della costituzione di un consorzio.

Nel caso di scioglimento del consorzio, il docente o la docente precedentemente in carica e non collocati in pensione riprendono di diritto il posto nella scuola in cui insegnavano prima che il consorzio fosse istituito.

Art. 85. Il maestro può recedere dal contratto alla scadenza di ogni anno, purchè rassegni le sue dimissioni entro il 30 giugno.

Dimissioni del docente.

Nei casi in cui è assunto all'insegnamento in una scuola dello Stato, il maestro può rassegnare le sue dimissioni in ogni epoca dell'anno, purchè sia possibile provvedere all'immediata supplenza.

In caso di abbandono arbitrario della scuola, egli può essere ritenuto dimissionario e obbligato al risarcimento dei danni.

Se le dimissioni non coincidono con la fine dell'anno scolastico, occorre un preavviso di tre mesi.

Art. 86. Sono incompatibili con l'ufficio di maestro nelle scuole elementari le cariche di sindaco o di municipale nel comune ov'è la scuola affidatagli, e di membro della delegazione scolastica comunale o consorziale.

Casi di incompatibilità.

La carica di membro del Gran Consiglio o della costituente non è incompatibile con quella di maestro di scuola elementare.

Art. 87. L'insegnamento dei lavori femminili nelle classi dirette da un maestro è affidato di regola a una maestra che insegna nel comune.

Insegnamento dei lavori femminili.

Quando ciò non è possibile, il comune, eventualmente in consorzio con altri comuni procede, mediante concorso, alla nomina di una docente speciale, in possesso dei titoli abilitanti a tale insegnamento.

La nomina può essere sostituita con un incarico, con il consenso dell'ispettore, in caso di insufficiente numero di ore o di mancanza di concorrenti con i titoli richiesti per l'insegnamento.

Capitolo VIII

Doveri dei maestri - Misure disciplinari

Art. 88. Il maestro deve attendere con assiduità, zelo e amore alla educazione e all'istruzione degli allievi che gli sono affidati.

Compiti del maestro e obbligo della residenza.

Il suo compito non è limitato alle ore di scuola; egli deve sentire il dovere di assistere e sorvegliare i suoi allievi anche fuori della scuola e di tenere il necessario contatto con le famiglie e con la vita del comune in cui insegna.

Egli deve di regola abitare nel comune o nella giurisdizione del consorzio in cui esercita le sue funzioni, salvo gravi necessità familiari e con il consenso del municipio e del dipartimento.

Art. 89. Il maestro deve tenere in scuola e fuori una condotta conforme al decoro richiesto dalla sua attività di educatore; deve attenersi esattamente all'orario, che non può mutare senza il consenso dell'ispettore; mantenere la disciplina nella scuola usando modi urbani e amorevoli, ma ad un tempo dignitosa fermezza, e dando esempio di ordine, precisione, diligenza, moralità.

Contegno e doveri del maestro.

Sono proibite le percosse e le punizioni nocive alla salute o alla dignità dell'allievo.

Congedi.

Art. 90. Il municipio può concedere al maestro un congedo fino a due giorni, dandone subito avviso all'ispettore.

In caso di malattia il docente deve avvisare immediatamente l'ispettore e, se l'assenza si protrae oltre tre giorni, presentare al municipio il certificato medico che ne deve indicare la probabile durata.

Lagnanze contro il maestro.

Art. 91. Le lagnanze contro il maestro devono essere presentate alla delegazione scolastica — o, laddove esiste, al direttore — che le comunica al municipio. Se la delegazione e il municipio non provvedono efficacemente, le lagnanze vanno comunicate all'ispettore e da questo, occorrendo, al dipartimento.

L'autorità adita procede alle inchieste opportune e decide, udite le giustificazioni del maestro.

Sanzioni disciplinari.

Art. 92¹⁾. Richiamata la legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, il diritto di infliggere sanzioni disciplinari è delegato come segue:

1. al municipio:
 - l'ammonimento
2. all'ispettore di circondario:
 - l'ammonimento;
3. al dipartimento:
 - a) l'ammonimento,
 - b) la multa mediante ritenuta sull'onorario fino al massimo di franchi 200.—,
 - c) il divieto di assumere l'ufficio di maestro in un luogo determinato fino a un intero periodo di nomina;
4. al Consiglio di Stato:
 - a) la differita concessione di qualunque aumento di stipendio per un tempo determinato,
 - b) il collocamento temporaneo in posizione provvisoria,
 - c) la sospensione temporanea fino a 3 mesi con ritenuta corrispondente sull'onorario,
 - d) la destituzione con l'interdizione temporanea o definitiva dall'insegnamento.

Contro i provvedimenti disciplinari del Consiglio di Stato previsti dalla cifra 4 è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Le norme della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti concernenti la prescrizione e il diritto di ricorso in materia disciplinare sono applicabili anche ai docenti di nomina non cantonale.

Sospensione provvisoria.

Art. 93. In casi gravi e urgenti il municipio può sospendere provvisoriamente un maestro, dandone immediata comunicazione all'ispettore e al dipartimento. Analogo diritto compete all'ispettore.

¹⁾ Art. modificato dalla L. del 19.IV.1966 - BU 66, 231.

Il dipartimento conferma o revoca la sospensione provvisoria, ordinando l'apertura dell'inchiesta relativa.

Capitolo IX

Corsi e scuole speciali

Art. 94. Il comune può istituire corsi preparatori di lingua italiana destinati agli allievi di altra lingua che non sono in grado di seguire normalmente le lezioni comuni.

Corsi per allievi d'altra lingua.

Lo Stato può imporre la creazione di tali corsi preparatori: ad essi può assegnare un sussidio superiore a quello previsto per le scuole di quel comune.

Art. 95¹⁾. Lo Stato provvede all'educazione e all'istruzione dei minorenni invalidi giusta la legislazione federale sull'assicurazione per l'invalidità.

Educazione speciale
a) **Obbligo dello Stato**
b) **Provvedimenti**

Art. 95 bis²⁾. L'educazione speciale comprende i seguenti provvedimenti:

- a) l'istruzione scolastica speciale, obbligatoria per tutti i minorenni che non possono seguire la scuola normale;
- b) i provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica;
- c) i provvedimenti pedagogici particolari.

Il Dipartimento può imporre i provvedimenti di cui al primo capoverso, quando l'opera di convincimento sia rimasta infruttuosa e dopo aver sentito l'avviso di una commissione consultiva nominata dal Consiglio di Stato.

L'educazione speciale può cominciare prima e terminare dopo il periodo dell'obbligo scolastico.

Il proscioglimento anticipato dall'obbligo scolastico può essere accordato dal Dipartimento solo in casi giustificati.

Art. 95 ter²⁾. Per una migliore attuazione dei provvedimenti previsti dall'art. 95 bis, lo Stato può chiedere la collaborazione dei Comuni o delegarne loro l'esecuzione.

c) **Collaborazione dei Comuni**

Art. 95 quater²⁾. Lo Stato collabora con gli istituti privati che eseguono provvedimenti di educazione speciale. Essi sono tuttavia tenuti a conformarsi alle prescrizioni e ai programmi previsti dallo Stato.

d) **Collaborazione con Istituti privati.**

Capitolo X

Autorità e vigilanza sulle scuole obbligatorie

A) Vigilanza del Cantone

Art. 96. Il dipartimento esercita la vigilanza sulle scuole obbligatorie:

Organi di vigilanza.

- a) con gli ispettori scolastici di circondario;
- b) con l'ispettore delle scuole professionali;
- c) con l'ispettrice delle scuole di economia domestica;
- d) con i medici delegati o scolastici.

Art. 97. Il Consiglio di Stato determina i circondari, nomina gli ispettori e ne designa la sede, scegliendo di regola il luogo più centrale di ogni circondario.

Ispettori scolastici di circondario.

¹⁾ Art. modificato dalla L 10.3.1975 - BU 75, 169.

²⁾ Art. introdotto dalla L 10.3.1975 - BU 75, 169.

Requisiti.

Art. 98. Gli ispettori di nuova nomina devono aver insegnato nelle scuole elementari e nelle scuole maggiori pubbliche per un periodo complessivo di almeno sei anni ed essere in possesso della patente di scuola maggiore o titolo equivalente o superiore a giudizio del dipartimento.

Doveri.

Art. 99. Agli ispettori spetta la sorveglianza e la direzione didattica delle scuole. Essi devono in particolare:

- a) visitare le scuole almeno tre volte all'anno, possibilmente accompagnati da un membro della delegazione scolastica o del municipio e dare mensilmente relazione delle visite al dipartimento;
- b) sorvegliare l'insegnamento delle materie di cultura generale nelle scuole di economia domestica;
- c) stabilire l'ordinamento e la ripartizione delle classi ai docenti;
- d) assistere agli esami e cerimonie finali e, se impediti, farsi rappresentare da un delegato;
- e) dare ai municipi, alle delegazioni scolastiche e ai maestri gli ordini previsti dalla legge e dal regolamento e curarne l'osservanza;
- f) sorvegliare lo stato igienico della scuola e degli allievi e fare rapporto sull'attività dei medici e dei dentisti delegati;
- g) collaborare, in unione con i docenti, all'opera di assistenza ai genitori e ai giovani, esplicata dall'ufficio cantonale di orientamento professionale nella scelta della professione;
- h) proporre al dipartimento, entro il 31 maggio, le modifiche sull'ordinamento scolastico per l'anno scolastico successivo e presentare al dipartimento, entro il 31 agosto, una relazione generale con le loro proposte;
- i) controllare che nessun allievo abbandoni la scuola senza esserne prosciolto;
- l) vigilare sulle cucine scolastiche e sul doposcuola;
- m) vigilare a che lo stipendio dei maestri delle scuole elementari venga regolarmente versato.

Competenze in genere.

Art. 100. Nel caso di infrazioni alle leggi, ai regolamenti, agli ordini scolastici o qualora sorgano questioni fra genitori, maestri, municipi, delegazioni scolastiche ecc., gli ispettori fanno le opportune indagini e impartiscono gli ordini necessari informandone immediatamente il dipartimento.

Competenze particolari.

Art. 101. Se i municipi rifiutano di fornire mobili o materiale scolastico o di far eseguire le necessarie riparazioni, gli ispettori possono chiedere al dipartimento l'autorizzazione a provvedere direttamente fino a una spesa di fr. 200.—, la quale deve essere rimborsata dal comune.

Provvedimenti di urgenza.

Art. 102. In casi di urgenza gli ispettori provvedono immediatamente a impedire ogni interruzione delle scuole, informandone subito il dipartimento.

Diritto d'indagine.

Art. 103. Gli ispettori hanno diritto di consultare i registri comunali e qualunque altro documento riguardante questioni scolastiche.

Collegio degli Ispettori.

Art. 104. Gli ispettori costituiscono, sotto la presidenza del direttore della scuola magistrale o, in sua assenza, del docente di pedagogia, il collegio degli ispettori, il cui compito è di discutere problemi d'ordine generale relativi alla scuola obbligatoria e stabilire direttive didattiche.

Al collegio spetta pure l'esame dei libri di testo da adottare nelle scuole obbligatorie e farne preavviso al dipartimento.

La facoltà di convocare il collegio degli ispettori spetta al dipartimento e al presidente del collegio.

Alle sedute del collegio degli ispettori devono essere convocati l'ispettore delle scuole professionali, la ispettrice delle scuole di economia domestica e l'ispettrice delle case dei bambini per le trattande che esigono un contributo nella materia di loro competenza.

Art. 105. Il medico delegato del circondario o, laddove esiste, il medico scolastico, deve:

Medico delegato.

- a) visitare gli allievi di 6 anni al più tardi una settimana prima dell'inizio delle scuole e decidere, in accordo con l'ispettore, l'eventuale rinvio dell'inizio dell'obbligo scolastico all'anno successivo;
- b) eseguire all'inizio dell'anno scolastico una visita diligente dei singoli allievi, allo scopo di constatarne le condizioni fisiche e intellettuali e allestire per i casi speciali la scheda biografica delle attitudini fisiche;
- c) visitare i docenti prima dell'inizio dell'anno scolastico. La visita può essere sostituita da un certificato medico da consegnare al medico delegato;
- d) visitare gli allievi quattordicenni e allestire la parte sanitaria della scheda biografica destinata all'ufficio cantonale di orientamento professionale e assistere agli esami di ginnastica correttiva;
- e) visitare periodicamente, secondo i bisogni, e almeno una volta ogni tre mesi, le scuole obbligatorie pubbliche e private del circondario e vigilare sulle condizioni di salute dei maestri e degli allievi;
- f) registrare i risultati delle visite in apposito libretto da consegnare, tramite il maestro, alle rispettive famiglie o in appositi formulari statistici da trasmettere, tramite l'ispettore, al dipartimento;
- g) vigilare sulle condizioni igieniche delle aule, dei mobili, delle sale di ginnastica e suggerire ai municipi o al dipartimento i provvedimenti che appaiono necessari;
- h) ordinare direttamente la chiusura della scuola in caso di constatazione di malattie infettive, con immediato avviso al municipio, all'ispettore e al medico cantonale;
- i) impartire lezioni di igiene ai maestri e agli allievi, nonché le speciali lezioni collettive o individuali inerenti alla particolare età nelle scuole di avviamento professionale e di economia domestica.

Queste norme integrano le disposizioni della legge sanitaria e del suo regolamento.

B) Vigilanza dei comuni

Art. 106. I municipi sono tenuti a cooperare efficacemente al buon andamento delle scuole.

A questo fine essi nominano una delegazione scolastica, composta di persone qualificate, d'ambo i sessi, scelte, in casi particolari, anche fuori del comune.

La medesima persona può essere delegato scolastico in più comuni.

Delegazione scolastica

a) Sua composizione ed eccezioni

Non possono far parte delle delegazioni scolastiche i maestri che insegnano nel comune, nè i loro parenti consanguinei o affini fino al secondo grado compreso.

Gli insegnanti possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, alle sedute delle delegazioni scolastiche.

La delegazione scolastica rimane in carica quattro anni e può sempre essere confermata.

Alle delegazioni scolastiche possono essere aggiunte visitatrici con compiti speciali.

b) Sue competenze e suoi doveri

Art. 107. La delegazione scolastica deve:

- a) allestire e proporre al municipio il regolamento scolastico speciale;
- b) presentare al municipio proposte motivate per la nomina dei maestri;
- c) vigilare sulla condotta degli allievi e dei maestri, sull'assetto della casa e delle aule scolastiche, dei mobili e degli arredi didattici;
- d) aver cura che il calendario e l'orario scolastici siano puntualmente osservati e che gli allievi siano provvisti dell'occorrente;
- e) secondare l'opera dei maestri per ciò che riguarda la disciplina della scolaresca e le relazioni con le famiglie, e proporre al municipio i provvedimenti opportuni;
- f) appianare o decidere i contrasti che possono sorgere fra maestri e genitori e, in casi più gravi o difficili, riferirne al municipio;
- g) visitare le scuole, secondo le prescrizioni del regolamento;
- h) assistere possibilmente alle visite scolastiche degli ispettori e alle cerimonie finali.

La competenza delle delegazioni scolastiche non concerne l'insegnamento, che deve essere impartito secondo il programma e sotto la direzione esclusiva degli ispettori.

c) Sanzioni contro di essa.

Art. 108. Quando la delegazione scolastica non adempie ai propri doveri o suoi membri si rendono colpevoli di mancanze, o non tengono conto degli avvertimenti o degli ordini impartiti, il dipartimento li denuncia al dipartimento degli interni quale autorità di vigilanza sui comuni.

Direttore didattico.

Art. 109. I comuni che hanno un numero ragguardevole di scuole, o anche più comuni insieme, possono affidare a un docente la direzione didattica o nominare, oltre alla delegazione scolastica, un direttore didattico, in possesso di patente per l'insegnamento.

Il direttore didattico è subordinato alla delegazione scolastica e all'ispettore di circondario.

I suoi compiti sono indicati nel regolamento particolare.

Capitolo XI

Istituzioni annesse all'insegnamento obbligatorio e materiale per l'insegnamento

Refezione scolastica.

Art. 110. I Comuni sede delle scuole organizzano a loro spese un servizio di refezione per gli allievi che non possono rincarare a mezzogiorno.

I comuni da cui provengono gli allievi devono contribuire alle spese per la refezione nella misura che è fissata dal regolamento.

Doposcuola.

Art. 111. I comuni possono istituire il doposcuola destinato a raccogliere gli allievi nelle ore libere.

Art. 112. Il Consiglio di Stato può rendere obbligatoria l'istituzione delle cucine scolastiche e del doposcuola.

Obbligatorietà della refezione scolastica e del doposcuola.

Art. 113. Lo Stato assegna un adeguato sussidio per assicurare il funzionamento dei due istituti.

Sussidio dello Stato.

Gli allievi delle scuole secondarie e professionali possono fruire delle refezioni scolastiche sussidiate dallo Stato.

Art. 114. Lo Stato e i comuni possono facilitare la frequenza delle scuole obbligatorie a coloro che abitano lontano dalla sede delle scuole stesse, assumendo le spese di viaggio in parti uguali. In casi speciali è organizzato un servizio di trasporto per gli allievi di una determinata regione.

Facilitazioni per le spese di viaggio.

Art. 115. Ogni comune deve possedere una biblioteca scolastica e deve stanziare nel bilancio di ogni anno un credito adeguato.

Biblioteche scolastiche.

I libri sono scelti di regola su di un elenco allestito dal dipartimento. Quelli d'altra provenienza devono essere approvati dall'ispettore.

Per acquisti di una certa importanza lo Stato può concedere un sussidio fino al 30%.

Art. 116. Allo scopo di integrare la funzione delle biblioteche scolastiche e di estenderne il vantaggio fuori della scuola, lo Stato può istituire biblioteche circolanti o valersi a tale fine del servizio della «Biblioteca per tutti». Il dipartimento esercita la vigilanza sui libri destinati alle scuole.

Biblioteche circolanti e altre.

Il regolamento stabilisce le norme per il funzionamento delle biblioteche scolastiche e di quelle circolanti.

Art. 117¹⁾. Le scuole elementari possono essere dotate di apparecchi di proiezione, cinematografia o televisione, per la cui spesa il Cantone contribuisce con un sussidio fino al 50%.

Materiale didattico per le scuole elementari

a) Apparecchi di proiezione, radiofonici o televisivi

Art. 118¹⁾. Per l'acquisto di macchine per cucire, apparecchi musicali, ferri da stiro, banchi da falegnami, attrezzi per l'orto scolastico e altri, microscopi, ecc., lo Stato concede un sussidio fino al 50% della spesa.

b) Macchine per cucire, apparecchi musicali e altri utensili.

TITOLO IV

INSEGNAMENTO SECONDARIO

Capitolo I

Disposizioni generali

Art. 119²⁾. L'insegnamento secondario è impartito nelle seguenti scuole:

Ordinamento.

¹⁾ Art. modificato dalla L del 16.12.1966 - BU 67, 49.

²⁾ Lettera b) modificata dalla L 6.5.1974 - BU 74, 187.

- a) ginnasi, con sede a Bellinzona, Biasca, Locarno, Lugano e Mendrisio;
- b) licei con sede a Lugano, Bellinzona e Locarno.
- c) scuola magistrale, con sede a Locarno;
- d) scuola cantonale di commercio, con sede a Bellinzona;
- e) scuola tecnica cantonale, con sede a Lugano.

Tasse scolastiche.

Art. 120. L'insegnamento è impartito a spese dello Stato, il quale preleva tasse d'iscrizione e d'esame nella misura prevista da speciale decreto esecutivo.

Il regolamento stabilisce le norme per la riduzione o l'esenzione dalla tassa.

Le spese per i libri di testo e per il materiale scolastico sono a carico dell'allievo.

Direzione e Collegio dei professori.

Art. 121. Alla testa di ogni scuola è posto un direttore cui compete l'organizzazione, l'amministrazione e la vigilanza didattica e disciplinare della scuola.

È assistito dal collegio dei professori secondo le norme del regolamento e può essere coadiuvato da uno o più vice-direttori.

Più scuole in un'unica sede possono essere sottoposte a una sola direzione.

Collegio dei Direttori.

Art. 122. I direttori delle scuole secondarie costituiscono, sotto la presidenza del rettore del liceo, il collegio dei direttori, il cui compito è di esaminare problemi d'ordine generale relativi alla scuola secondaria e stabilire direttive didattiche.

Al collegio spetta pure l'esame dei libri di testo da adottare nelle scuole secondarie e farne preavviso al dipartimento.

La facoltà di convocare il collegio dei direttori spetta al dipartimento o al presidente del collegio.

Requisiti per la nomina dei docenti.

Art. 123. Nelle scuole secondarie possono essere nominati candidati che siano in possesso di un diploma di studi completi conseguiti in un istituto di grado universitario o, in difetto, giudicati idonei, mediante esame, da una commissione di periti scelti dal Consiglio di Stato su proposta del dipartimento.

I concorrenti devono sostenere, indipendentemente dalla prova d'abilitazione di cui sopra, una prova pratica dalla quale risulti la loro attitudine didattica.

Sono dispensati dalla prova pratica di cui al cpv. precedente i concorrenti che abbiano già insegnato quali docenti nominati o quali incaricati per almeno due anni in una scuola pubblica del Cantone.

Convitti, mense, doposcuola.

Art. 124. Il Consiglio di Stato può istituire convitti, mense e doposcuola retti da speciale regolamento.

Sussidi didattici.

Art. 125. Ogni scuola ha una raccolta di strumenti e di materiale didattico per l'insegnamento delle scienze e biblioteche destinate agli allievi.

Dove non esistono biblioteche annesse alla scuola, i docenti devono poter disporre di libri d'interesse prevalentemente scientifico.

Capitolo II

Ginnasio

Art. 126. Il programma del ginnasio deve fornire agli allievi una solida base culturale e umanistica che troverà la sua completazione nelle scuole secondarie superiori: esso costituisce una preparazione e un avviamento agli studi nel liceo e nelle scuole secondarie di natura professionale. **Programma**

Art. 127. Il ginnasio comprende 5 classi della durata di un anno ciascuna e si suddivide, a partire dal secondo anno, in una sezione letteraria e in una sezione scientifica. **Durata e sezioni**

Art. 128. Per essere ammessi alla prima classe del ginnasio occorre essere in possesso della licenza della scuola elementare, aver compiuto o compiere entro il 31 dicembre gli 11 anni, e adempiere alle altre condizioni fissate dal regolamento. **Ammissione**

L'ammissione alle classi intermedie è subordinata a un esame tendente ad accertare le capacità generali dell'allievo.

Il regolamento stabilisce le norme per l'accettazione di uditori.

Capitolo III

Liceo

Art. 129. Il liceo conchiude la preparazione umanistica e scientifica degli allievi conferendo loro, con la licenza, il certificato di maturità e preparandoli, con solide basi di cultura generale, alla frequenza degli studi accademici. **Programma**

Art. 130. Il liceo comprende tre classi di un anno ciascuna e si suddivide nella sezione filosofica e nella sezione scientifica. **Durata e sezioni**

Art. 131. Per essere ammessi alla prima classe del liceo gli allievi devono essere in possesso della licenza ginnasiale, aver compiuto o compiere entro il 31 dicembre i sedici anni e adempiere alle altre condizioni fissate dal regolamento. **Ammissione**

L'ammissione alle classi intermedie è subordinata a un esame tendente ad accertare le capacità generali dell'allievo.

Il regolamento stabilisce le norme per l'accettazione di uditori.

Art. 132. Al liceo sono annessi un gabinetto e un laboratorio di fisica e di chimica, un museo di storia naturale e un osservatorio meteorologico, che funzionano secondo regolamenti particolari, sotto la sorveglianza della direzione. **Sussidi didattici**

Capitolo IV

Scuola magistrale

Art. 133. La scuola magistrale è destinata a formare, tanto nel campo culturale quanto nel campo professionale, i docenti per le scuole primarie, per le case dei bambini e per le scuole di economia domestica. **Programma**

Durata e sezioni

Art. 134. La scuola magistrale comprende:

- a) la sezione per i docenti delle scuole primarie con quattro classi di un anno ciascuna;
- b) la sezione per le maestre delle case dei bambini con due classi di un anno ciascuna;
- c) la sezione per le maestre delle scuole di economia domestica con tre classi di un anno ciascuna.

Corso preparatorio

Art. 135. Presso la scuola magistrale è istituito un corso preparatorio di due anni, di indirizzo formativo e culturale, per gli allievi promossi dalla terza classe della scuola maggiore aventi l'intenzione di seguire studi magistrali.

Ammissioni

Art. 136. Per essere ammessi alla prima classe di una delle sezioni della scuola magistrale gli allievi devono essere in possesso della licenza ginnasiale o della promozione dal corso preparatorio annesso alla scuola, aver compiuto o compiere entro il 31 dicembre i 16 anni e adempiere alle altre condizioni fissate dal regolamento.

L'ammissione alle classi intermedie è subordinata a un esame tendente ad accertare le capacità generali dell'allievo.

Il regolamento stabilisce le norme per l'accettazione di uditori.

Patenti

Art. 137. La scuola magistrale rilascia la patente:

- a) per l'insegnamento nelle case dei bambini;
- b) per l'insegnamento nelle scuole elementari;
- c) per l'insegnamento nelle scuole di economia domestica;
- d) per l'insegnamento nelle scuole maggiori.

Sussidi didattici

Art. 138.

a) *Scuole pratiche di esercitazione*

Per le esercitazioni degli allievi maestri possono essere annesse alle sezioni della scuola magistrale scuole pratiche di esercitazione.

Il materiale scolastico per queste scuole è fornito gratuitamente dallo Stato.

Le scuole elementari e maggiori, le case dei bambini e le scuole di economia domestica di Locarno e dintorni possono adempiere a loro volta all'ufficio di scuole pratiche di esercitazione.

b) *Altri sussidi didattici*

Alla scuola magistrale sono annessi: una biblioteca, un campo sperimentale di agraria, un gabinetto di scienze naturali, una mostra didattica permanente e una collezione di proiezioni luminose e di film scolastici, che funzionano secondo regolamenti particolari sotto la vigilanza della direzione.

Requisiti sanitari dei candidati alla patente

Art. 139. Per essere ammessi alla scuola magistrale e agli esami di magistero i candidati devono sottoporsi alla visita del medico dell'istituto.

Non possono essere ammessi alla scuola o agli esami i candidati i quali presentano condizioni di salute o difetti incompatibili con l'attività del maestro.

La patente non dà diritto all'insegnamento se non in quanto il maestro si trovi nelle condizioni di salute previste dal presente articolo.

Capitolo V

Scuola cantonale di commercio

Art. 140. La scuola cantonale di commercio è destinata a formare, tanto nel campo culturale quanto in quello professionale, i giovani che s'avviano agli impieghi e ai commerci, preparandoli inoltre, con la maturità commerciale, alla frequenza degli studi accademici. **Programma**

Alla scuola cantonale di commercio è annessa la scuola di amministrazione, particolarmente destinata a coloro che si preparano agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche e private.

Art. 141. La scuola cantonale di commercio comprende 5 classi di un anno ciascuna. **Durata e sezioni**

La scuola di amministrazione comprende 2 classi di un anno ciascuna.

Art. 142.¹⁾ Per essere ammessi alla prima classe della scuola cantonale di commercio gli allievi devono essere in possesso della promozione della terza ginnasio, aver compiuto o compiere entro il 31 dicembre i 14 anni e adempiere alle altre condizioni fissate dal regolamento. Per coloro che non hanno conseguito detta promozione, l'ammissione alla prima classe è subordinata a un esame tendente ad accertare le capacità generali dell'allievo. **Ammissione**

Per essere ammessi alla prima classe della scuola cantonale di amministrazione, gli allievi devono essere in possesso della promozione dalla quarta ginnasio, aver compiuto o compiere entro il 31 dicembre i 15 anni e adempiere alle altre condizioni fissate dal regolamento. Per coloro che non hanno ottenuta detta promozione, l'ammissione alla prima classe è subordinata a un esame tendente ad accertare le capacità generali dell'allievo.

Per entrambe le scuole, l'ammissione alle classi intermedie è subordinata a un esame tendente ad accertare le capacità generali dell'allievo.

Il regolamento stabilisce le norme per l'accettazione di uditori.

Art. 143. Superati, alla fine dei 5 anni, gli esami di licenza prescritti dal regolamento, l'allievo riceve il diploma in scienze commerciali equivalente al certificato di maturità commerciale. **Diplomi**

Superati, alla fine dei 2 anni, gli esami di licenza prescritti dal regolamento, l'allievo riceve l'attestato di licenza della scuola di amministrazione.

Art. 144. La scuola cantonale di commercio è dotata di una biblioteca, di una collezione per la merceologia, di un gabinetto con laboratorio di fisica e di chimica, nonché delle opportune istituzioni di pratica commerciale. **Sussidi didattici**

¹⁾ Art. modificato con L. del 15.XI.1960 BU 60, 60.

Capitolo VI
Scuola tecnica cantonale

- Programma** **Art. 145.** La scuola tecnica cantonale è destinata a formare culturalmente e professionalmente costruttori e capi impresa dell'edilizia e del genio civile.
Altre sezioni possono essere istituite, con speciale decreto legislativo, quando se ne manifestasse il bisogno.
- Durata e sezioni** **Art. 146.** La scuola tecnica cantonale comprende:
a) la sezione dei tecnici edili;
b) la sezione dei tecnici del genio civile.
Entrambe comprendono 4 classi di un anno ciascuna, interrotte, dopo il secondo anno, da un periodo biennale di pratica.
È istituito presso la scuola un corso preparatorio di un anno per gli allievi in possesso della licenza della scuola maggiore o della promozione dalla terza ginnasio.
- Ammissione** **Art. 147.**¹⁾ Per essere ammessi alla prima classe della scuola tecnica cantonale gli allievi devono essere in possesso della promozione dalla terza ginnasio e avere inoltre ottenuta la promozione dal corso preparatorio annesso alla scuola, oppure essere in possesso della promozione dalla quarta ginnasio; aver compiuto o compiere entro il 31 dicembre i 15 anni e adempiere alle altre condizioni fissate dal regolamento. Inoltre per essere ammessi a questa scuola gli allievi devono presentare un attestato medico comprovante che hanno le attitudini richieste dalla professione scelta.
Per coloro che non hanno conseguito tali promozioni, l'ammissione alla prima classe è subordinata a un esame tendente ad accertare le capacità generali dell'allievo; analogamente per l'ammissione alle classi intermedie.
Il regolamento stabilisce le norme per l'accettazione di uditori.
- Diplomi** **Art. 148.** Agli allievi licenziati dalla scuola il Consiglio di Stato rilascia il diploma di tecnico edile o di tecnico del genio civile.
- Passaggio dall'una all'altra sezione** **Art. 149.** Chi è in possesso del diploma di una delle suddette sezioni della scuola tecnica cantonale deve, per poter essere ammesso agli esami dell'altra sezione, seguire le lezioni del terzo e del quarto corso di quest'ultima.
- Corsi di preparazione e di perfezionamento** **Art. 150.** Il dipartimento può istituire, presso la predetta scuola, corsi di preparazione agli esami federali di capomastro per i tecnici diplomati e corsi di perfezionamento per i docenti di materie tecniche nelle scuole-laboratorio per le arti edili.
Il conseguimento del diploma federale di capomastro è subordinato all'osservanza delle norme contenute nello speciale regolamento emanato dalla società svizzera degli impresari costruttori e approvato dal dipartimento federale dell'economia pubblica.
- Sussidi didattici** **Art. 151.** L'insegnamento teorico sarà integrato da esercitazioni pratiche in laboratori appositamente attrezzati, annessi alla scuola.

¹⁾ Art. modificato con L. del 15.XI.1960 BU 60, 60.

La scuola tecnica cantonale è dotata di una biblioteca professionale e di una sala dei modelli.

Art. 152. I licenziati dell'abolita scuola dei capimastri che abbiano fatto una regolare pratica professionale di almeno tre anni nell'edilizia o nel genio civile possono presentarsi a dare gli esami complementari di diploma nella rispettiva sezione della scuola tecnica cantonale. Il regolamento indica le materie in cui devono svolgersi tali prove complementari, che saranno di natura prevalentemente pratica.

**Disposizioni
transitorie**

Per poter dare gli esami di entrambe le sezioni, il licenziato deve aver fatto complessivamente almeno quattro anni di pratica nei due rami di attività.

Gli esami complementari possono essere dati soltanto nella sessione ordinaria degli esami di licenza, e per l'ultima volta nel 1960.

Titolo V

INSEGNAMENTO PROFESSIONALE

Capitolo I

Disposizioni generali

Art. 153. L'insegnamento professionale è impartito dallo Stato e dai comuni e comprende:

Ordinamento

- a) corsi per apprendisti;
- b) scuole d'arti e mestieri (scuole-laboratorio);
- c) scuole professionali maschili, femminili e miste dei comuni.

Art. 154. Le scuole e i corsi elencati nell'articolo precedente sono vigilati dall'ispettore cantonale delle scuole professionali avente competenze analoghe a quelle che la presente legge conferisce agli ispettori delle scuole obbligatorie.

Vigilanza

La sede dell'ispettore è fissata dal Consiglio di Stato.

Art. 155. I doveri dell'ispettore sono particolarmente i seguenti:

**Doveri del
l'ispettore**

- a) visitare, almeno tre volte all'anno, ogni scuola o corso e curarne il buon andamento;
- b) dare ai docenti, singolarmente o collettivamente, le opportune istruzioni;
- c) riunire periodicamente i docenti per discutere problemi inerenti all'insegnamento e stabilire eventuali modifiche dei programmi;
- d) organizzare e dirigere i corsi di perfezionamento per docenti di materie professionali e culturali;
- e) verificare gli orari e vigilarne l'osservanza;
- f) riferire al dipartimento alla fine di ogni anno scolastico e ogni volta che gli sembri opportuno;

- g) vigilare sulla buona tenuta degli inventari delle scuole e dei corsi statali;
- h) ordinare esposizioni di lavori.

Collegio dei direttori

Art. 156. I direttori delle scuole e dei corsi professionali cantonali costituiscono, sotto la presidenza dell'ispettore cantonale, il collegio dei direttori, il cui compito è di discutere problemi d'ordine generale relativi alle scuole professionali e stabilire direttive didattiche.

Al collegio spetta pure l'esame dei libri di testo da adottare nelle scuole professionali e di farne preavviso al dipartimento.

La facoltà di convocare il collegio dei direttori spetta al dipartimento o al presidente del collegio.

Requisiti per la nomina dei docenti

Art. 157. Nelle scuole e nei corsi professionali possono essere nominati per l'insegnamento delle materie culturali docenti di scuola maggiore e candidati in possesso del titolo accademico, anche se privi di patente per l'insegnamento nelle scuole elementari.

Per le materie professionali possono essere nominati accademici, tecnici diplomati, operai con il diploma federale di maestro o con altri titoli professionali superiori; in ogni caso è richiesta una conveniente pratica professionale.

Per l'insegnamento del lavoro possono essere nominati tecnici diplomati od operai in possesso del titolo di maestro nella professione o del certificato di capacità professionale con conveniente pratica.

In ogni caso i concorrenti devono sostenere una prova pratica, analogamente a quanto è previsto dall'art. 123.

Commissioni di vigilanza e commissioni straordinarie

Art. 158. Il dipartimento nomina speciali commissioni di vigilanza scolastica, composte di datori di lavoro e di lavoratori, particolarmente qualificati, per determinati corsi professionali. Queste commissioni sono presiedute dall'ispettore cantonale.

Il dipartimento può inoltre valersi di commissioni straordinarie per ispezioni, inchieste, studi di programmi e di regolamenti e altri uffici temporanei concernenti le scuole professionali che non sono soggetti alla vigilanza delle commissioni ordinarie.

Tirocinio

Art. 159. Il tirocinio professionale e agricolo è regolato dalle speciali disposizioni federali e cantonali.

Edifici, arredi e spese d'esercizio

Art. 160. Lo Stato si assume la costruzione degli edifici destinati alle scuole d'arti e mestieri e ai corsi per apprendisti da esso organizzati, provvede all'arredamento delle aule e dei laboratori e alle spese d'esercizio.

Se i comuni mettono a disposizione delle scuole o dei corsi suddetti i locali necessari, lo Stato riconosce loro un canone annuo a titolo di locazione che viene stabilito mediante speciale convenzione. Anche in questo caso le spese d'esercizio e d'arredamento sono a carico dello Stato.

Refezione

Art. 161. Lo Stato organizza un servizio di refezione, in forma cooperativa, per gli allievi delle scuole d'arti e mestieri e dei corsi per apprendisti che non possono rincarare a mezzogiorno.

Il regolamento stabilisce il sussidio dello Stato e dei comuni in cui l'allievo compie il tirocinio.

Art. 162. Lo Stato e i comuni in cui gli apprendisti compiono il loro tirocinio facilitano la frequenza scolastica assumendo in parti uguali il rimborso delle spese di viaggio a coloro il cui domicilio e il cui luogo di tirocinio distano oltre tre chilometri dalla sede della scuola o del corso.

Sussidio per trasferta.

Art. 163. Il materiale scolastico di uso generale che sarà stabilito dal regolamento è a carico dello Stato.

Il materiale scolastico di uso personale è a carico dell'allievo.

Materiale di uso generale e materiale di uso personale dell'allievo.
Tasse d'iscrizione.

Art. 164. Gli allievi delle scuole d'arti e mestieri devono pagare allo Stato una tassa d'iscrizione nella misura prevista da speciale decreto esecutivo.

Gli allievi dei corsi per apprendisti organizzati dallo Stato sono dispensati da tale tassa.

Art. 165. Per gli allievi dei corsi per apprendisti organizzati dal Cantone, il comune in cui essi compiono il tirocinio versa allo Stato un contributo annuo massimo di fr. 80.— per allievo.

Contributi comunali.

Capitolo II

Corsi per apprendisti

Art. 166. I corsi per apprendisti sono intesi a completare, nel campo culturale e professionale, il tirocinio che l'allievo compie presso il suo datore di lavoro in base alla legge federale sulla formazione professionale.

Programma.

Art. 167. I corsi hanno luogo nella forma di corsi diurni suddivisi in sezioni per gli apprendisti delle arti e mestieri e per gli apprendisti di commercio, d'amministrazione e venditori.

Ordinamento.

Art. 168. Per i corsi destinati agli apprendisti di commercio e d'amministrazione e per i venditori, il Consiglio di Stato può delegare l'organizzazione alle associazioni professionali interessate, chiamando a collaborarvi i datori di lavoro e gli impiegati su base di parità.

Apprendisti di commercio e venditori.

Allo Stato spetta la vigilanza sull'ammissione, sulla frequenza e sullo svolgimento del programma. Tale vigilanza è esercitata dall'ispettore cantonale delle scuole professionali.

La nomina dei direttori, dei docenti e degli incaricati deve essere approvata dal dipartimento.

Le associazioni organizzatrici dei corsi sono autorizzate a percepire una tassa d'iscrizione, preventivamente approvata dal dipartimento.

Lo Stato concede un sussidio del 30% sulle spese che entrano in linea di conto per il sussidio federale.

Art. 169. Gli apprendisti sono obbligati a frequentare i corsi per tutta la durata del tirocinio, compreso il periodo di prova.

Obbligo della frequenza.

I datori di lavoro devono vigilare a che gli apprendisti frequentino

le lezioni e devono concedere loro, senza trattenuta di mercede, il tempo necessario.

Gli apprendisti e i datori di lavoro sono soggetti alle disposizioni penali previste dall'art. 57 della legge federale sulla formazione professionale e alle sanzioni disciplinari previste dal regolamento di applicazione della presente legge.

Abbreviazione della durata del tirocinio.

Art. 170. Agli allievi che hanno frequentato con successo la scuola di avviamento o una classe preparatoria, la commissione di vigilanza sugli apprendisti, in applicazione dell'art. 19, cpv. 2, della legge federale sulla formazione professionale 26 giugno 1930, può abbreviare la durata del contratto di tirocinio.

Dispense e corsi obbligatori.

Art. 171¹⁾. È dispensato dall'obbligo di seguire l'insegnamento:

- a) chi frequenta una scuola equivalente o superiore;
- b) chi dimostra di possedere un'istruzione professionale equivalente o superiore.

Gli apprendisti dell'artigianato e dell'industria che non hanno frequentato una scuola di avviamento professionale, come è prevista dalla presente legge, o una scuola o corso equivalente, possono essere tenuti a seguire, contemporaneamente ai corsi per apprendisti, un corso complementare di disegno.

Gli apprendisti che rivelano particolari lacune nella loro preparazione scolastica o che incontrano difficoltà nel seguire l'insegnamento impartito ai corsi per apprendisti possono essere tenuti a frequentare appositi corsi di ricupero.

Capitolo III

Scuole d'arti e mestieri (scuole-laboratorio)

Istituzione.

Art. 172. Sono istituite a Lugano e Bellinzona e possono essere istituite dal Consiglio di Stato in località d'altri distretti, scuole d'arti e mestieri (scuole-laboratorio), il cui scopo è di dare ai giovani un'istruzione teorico-pratica completa per l'esercizio delle arti e dei mestieri.

Esse possono comprendere una o più sezioni, specialmente nei rami delle arti meccaniche, delle arti decorative e delle arti edili.

Il Consiglio di Stato può trasferire una o più sezioni da una sede all'altra quando ne risulti l'opportunità. Lo Stato può istituire presso le suddette scuole corsi preparatori equivalenti alla scuola di avviamento professionale.

Programma e organizzazione.

Art. 173. Le scuole d'arti e mestieri preparano gli allievi al conseguimento della licenza e all'esame di fine tirocinio previsto dalla legge federale sulla formazione professionale.

L'insegnamento pratico si svolge nei laboratori annessi alla scuola, i quali sono diretti di regola da un capo officina, coadiuvato da capi-operai o da tecnici specializzati per le singole materie.

L'insegnamento può essere tenuto in laboratori o cantieri privati, sotto la vigilanza del docente della scuola.

Eventuali contratti con impresari o con padroni di officine o di fabbriche sono stipulati dal dipartimento.

¹⁾ Art. modificato dalla L cantonale sulla formazione professionale del 16.2.1971 - BU 71, 147.

Art. 174. Per essere ammessi alle scuole d'arti e mestieri occorre avere compiuto il quindicesimo anno di età e possedere la promozione dalla scuola di avviamento professionale o dal corso preparatorio annesso alla scuola o un attestato di studi equivalenti, oppure superare un esame di ammissione.

Ammissione

Occorre inoltre presentare un certificato medico, da cui risulti che il giovane ha le attitudini fisiche richieste dal mestiere o dall'arte scelti.

Quando il numero degli iscritti all'ammissione supera il numero dei posti disponibili, possono essere sottoposti ad esame tutti i postulanti, anche quelli provvisti degli attestati richiesti, al fine di stabilirne la graduatoria.

Art. 175. Per gli allievi delle scuole d'arti e mestieri lo Stato stipula un contratto di tirocinio.

Contratto e durata del tirocinio

La durata del tirocinio non può essere inferiore a quella fissata dall'autorità federale per la relativa professione, salvo quanto è prescritto dall'art. 170 della presente legge.

Art. 176. Gli allievi sono assicurati contro gli infortuni professionali e non professionali, per cura dello Stato, in modo che le prestazioni non siano inferiori a quelle riconosciute dall'istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni agli apprendisti della stessa categoria professionale.

Assicurazioni

I premi per gli infortuni professionali sono pagati dallo Stato; quelli per gli infortuni non professionali sono a carico delle famiglie degli allievi.

Gli allievi sono pure assicurati contro le malattie, secondo la legge cantonale sugli apprendisti.

Art. 177. Lo Stato concede agevolazioni di frequenza ai giovani appartenenti a famiglie bisognose, limitatamente al credito stanziato nel bilancio preventivo per sussidi agli apprendisti di ristretta fortuna.

Agevolazioni di frequenza

Art. 178. Gli allievi che hanno superato gli esami di fine tirocinio ricevono l'attestato di capacità professionale, conformemente a quanto dispongono la legge federale sulla formazione professionale e le ordinanze relative.

Attestato di capacità professionale

Art. 179. Il dipartimento può istituire, presso le scuole d'arti e mestieri, corsi di perfezionamento per i giovani in possesso del certificato di capacità, specialmente per quelli che intendono prepararsi agli esami federali di maestro.

Corsi di perfezionamento

Il dipartimento può anche istituire corsi di perfezionamento per insegnanti di disegno, di tecnologia e di lavoro e può rendere obbligatori quelli organizzati dall'autorità federale.

Art. 180. Il Consiglio di Stato può sussidiare, fino a un massimo del 30 %, corsi di preparazione agli esami federali di maestro, organizzati da associazioni professionali riconosciute, quando risulti che essi rispondono allo scopo per cui sono stati istituiti.

Sussidi

Capitolo IV

Scuole professionali dei comuni

Scopo

Art. 181. I comuni possono istituire scuole professionali intese a procurare:

- a) ai giovani d'ambo i sessi le cognizioni necessarie per assumere un impiego di tipo commerciale o per esercitare una professione o un mestiere;
- b) alle giovani le cognizioni necessarie per dirigere un'azienda domestica o per esercitare una professione o un mestiere.

Le scuole di tipo commerciale devono essere organizzate in modo da ottenere dall'autorità federale l'equivalenza del loro certificato di licenza al certificato di capacità professionale, come stabilito nella legge federale sulla formazione professionale.

Per le allieve delle scuole professionali femminili che intendono imparare una professione o un mestiere i comuni devono stipulare un contratto di tirocinio.

Ordinamento

Art. 182. Questa categoria di scuole comprende:

- a) le scuole maschili, femminili e miste d'istruzione commerciale o intese a dare le cognizioni necessarie per esercitare una professione o un mestiere;
- b) le scuole professionali femminili, comprendenti corsi di economia domestica, di cucina, di lavori femminili e di disegno applicati all'industria, completati da un corso di cultura generale, in continuazione e complemento del programma delle scuole primarie.

Possono essere istituiti, presso tali scuole, corsi di perfezionamento per le allieve che hanno superato il tirocinio.

Presso una di queste scuole può essere istituita, con il consenso del dipartimento, una sezione per preparare le maestre di lavoro femminile (maestre di sartoria, di biancheria, di maglieria e di ricamo).

Corsi preparatori

Art. 183. I comuni possono istituire presso le suddette scuole corsi preparatori, equivalenti alla scuola d'avviamento, per coloro che, compiuto il quattordicesimo anno, desiderano avviarsi agli studi commerciali oppure iniziare un tirocinio, raggiunta l'età minima fissata dalla legge federale sulla formazione professionale.

Per esservi ammessi gli allievi devono essere in possesso della licenza della scuola maggiore o di un titolo equivalente o superare un esame di ammissione.

Scuole di istruzione commerciale

Art. 184. Le scuole maschili, femminili e miste d'istruzione commerciale hanno una durata di tre anni.

Vi sono ammessi i giovani e le giovani di 15 anni compiuti che sono in possesso della promozione dalla scuola di avviamento commerciale o dal corso preparatorio istituito presso la scuola o di un titolo equivalente o che hanno superato un esame di ammissione.

Scuole professionali femminili

Art. 185. Le scuole professionali femminili hanno una durata di almeno due anni; possono comprendere corsi speciali, diurni e serali di

economia domestica, disegno, lavoro e simili, di una durata anche minore.

I corsi di tirocinio per sarte da donna, sarte in biancheria, ricamatrici, maglieriste ecc. hanno una durata non inferiore a quella fissata dalla competente autorità federale per l'apprendimento della rispettiva professione, salvo quanto previsto dall'art. 170 della presente legge.

Sono ammesse alla scuola professionale femminile le giovani di 15 anni compiuti che sono in possesso della licenza della scuola maggiore, o della scuola d'avviamento, o della scuola di economia domestica, o di un attestato di studi equivalente o che hanno superato un esame di ammissione.

Art. 186. La sezione per le maestre di biancheria, maglieria e ricamo comprende due anni di studio; quella per le maestre di sartoria tre anni.

Sussidi per le maestre di di sartoria, biancheria, e ricamo

Possono esservi ammesse le giovani provviste dell'attestato ufficiale di capacità professionale, ottenuto con la nota media « bene », presso scuole professionali istituite in virtù della presente legge. Le giovani provenienti dai laboratori privati, in possesso dell'attestato ufficiale di capacità, possono pure essere ammesse qualora superino con buone note un esame di ammissione in tutte le materie del programma scolastico.

Per l'ammissione a questa sezione il regolamento può prevedere un limite di età e può esigere un certo periodo di pratica come operaia o assistente in un laboratorio privato o scolastico.

Art. 187. Lo Stato concede un sussidio uguale a quello corrisposto dalla Confederazione ai comuni che istituiscono scuole professionali in conformità del presente capitolo e che sottopongono all'approvazione del dipartimento il programma, il regolamento, le nomine, l'orario settimanale di insegnamento e la determinazione degli onorari dei docenti.

Sussidio dello Stato

Per il sussidio sono computate solo le spese concernenti gli onorari del personale insegnante e degli arredi didattici.

Le spese per i locali, i mobili, l'illuminazione e il riscaldamento sono ad esclusivo carico dei comuni.

I comuni devono sottoporre ogni anno al dipartimento i bilanci preventivi e consuntivi della scuola, per lo stanziamento dei sussidi.

Per i corsi preparatori, in quanto non siano ammessi al beneficio del sussidio federale, il sussidio dello Stato è del 30 %.

Titolo VI

CORSI SPECIALI

Capitolo I

Corsi di cultura popolare

Art. 188. Lo Stato e i comuni possono istituire direttamente o in collaborazione con gli enti culturali locali o con le associazioni sindacali corsi di cultura popolare per adulti e giovani prosciolti dall'obbligo sco-

Scopo

lastico al fine di completare l'istruzione impartita nelle scuole obbligatorie e professionali, di favorire la formazione culturale del cittadino, di migliorare la conoscenza dei problemi essenziali di natura economica, sociale e spirituale che interessano il paese.

I corsi possono essere istituiti anche in forma consortile: deve essere assicurata la frequenza di almeno 20 partecipanti.

- Sede** **Art. 189.** I corsi sono tenuti di regola in aule scolastiche; i comuni devono provvedere all'illuminazione, alla pulizia e al riscaldamento.
- Mezzi didattici** **Art. 190.** I corsi dispongono dei mezzi didattici assegnati alla scuola e segnatamente degli apparecchi radio, di proiezione cinematografica, del servizio delle proiezioni luminose, della televisione e delle centrali per il film scolastico.
- Direzione e vigilanza** **Art. 191.** La direzione dei corsi è di regola affidata a un docente. Sui corsi sussidiati dallo Stato, il dipartimento esercita la vigilanza sulla organizzazione, ne approva il programma, il regolamento, il preventivo e i conti.
- Radioscuola per adulti** **Art. 192.** I corsi possono essere collegati, per il loro programma, con un servizio radioscolastico, completato da esercitazioni, lezioni e discussioni nelle singole sedi.
- In tal caso il dipartimento provvede a organizzare i cicli di lezioni, comunicando il programma per tutta la stagione, designando i conferenzieri, e distribuendo gratuitamente i testi complementari.
- Tasse d'iscrizione** **Art. 193.** I corsi possono percepire tasse d'iscrizione, approvate dal dipartimento, e ripartire sui partecipanti le spese per i materiali di consumo.
- Sussidio dello Stato** **Art. 194.** Lo Stato può concedere un sussidio ai corsi organizzati dai comuni.

Capitolo II

Corsi post-accademici

- Scopo** **Art. 195.** Il dipartimento, in collaborazione con gli ordini professionali e l'associazione dei docenti delle scuole secondarie, può organizzare corsi post-accademici, allo scopo di ravvivare, in genere, le relazioni fra gli accademici ticinesi sul piano degli interessi culturali e scientifici e di agevolare il contatto con la evoluzione delle correnti del pensiero scientifico nelle singole specialità.
- Organizzazione e direzione** **Art. 196.** La direzione e l'organizzazione dei corsi possono essere affidate ai singoli ordini professionali. Il dipartimento presta in tal caso la propria collaborazione, segnatamente per la parte amministrativa.
- Sussidio** **Art. 197.** Lo Stato può, su richiesta, sussidiare l'organizzazione dei corsi.

Capitolo III

Corsi d'italiano per adulti d'altre lingue

Art. 198. I comuni possono istituire, direttamente o in forma consortile, corsi di lingua e di cultura italiane, specialmente nelle regioni in cui l'immigrazione di elementi d'altra lingua è particolarmente intensa, allo scopo di favorirne l'assimilazione e l'inserimento nella vita del Cantone. **Istituzione e scopo.**

Art. 199. L'organizzazione è affidata ai comuni o ai consorzi di comuni. I corsi comprendono lezioni d'italiano con conferenze sulla letteratura, la storia, l'arte e le istituzioni del Cantone. **Organizzazione.**

Art. 200. Lo Stato concede ai corsi un sussidio adeguato alla loro importanza. **Sussidio dello Stato.**

I programmi devono essere approvati dal dipartimento.

Capitolo IV

Corsi ambulanti di economia domestica e di lavori femminili

Art. 201. Possono essere istituiti nei comuni o in consorzi di comuni che ne fanno richiesta, corsi di economia domestica e di lavori femminili della durata di almeno due mesi, ritenuto che di regola sia assicurata la frequenza di almeno 15 partecipanti. **Istituzione e frequenza.**

I corsi sono diretti da maestre in possesso della patente cantonale.

Art. 202. Per l'ammissione ai corsi è richiesto il proscioglimento dagli obblighi scolastici. **Organizzazione.**

Le spese, dedotto il sussidio federale, sono a carico dello Stato.

I comuni devono procurare i locali, i mobili e gli utensili necessari all'insegnamento.

Art. 203. I corsi sono sottoposti alla vigilanza dell'ispettrice cantonale delle scuole di economia domestica. **Vigilanza.**

Art. 204. Per le partecipanti a questi corsi valgono le disposizioni stabilite dalla presente legge circa i doveri derivanti dall'obbligatorietà della scuola. **Doveri delle partecipanti.**

Capitolo V

Corsi speciali di disegno applicato alle arti e mestieri

Art. 205. Possono essere istituiti nei comuni o in consorzi di comuni che ne fanno richiesta, corsi speciali diurni o serali, della durata minima di tre mesi, di disegno applicato alle arti e mestieri, ritenuto che ne sia dimostrata la necessità e sia assicurata la frequenza di almeno 15 partecipanti regolari aventi la loro abituale dimora nel comune o nei comuni consorziati. **Istituzione.**

I corsi sono diretti da docenti in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento del disegno.

Obblighi dei comuni e dei consorzi.

Art. 206. A tali corsi si applicano per analogia le disposizioni relative ai corsi per apprendisti.

TITOLO VII

INSEGNAMENTO PRIVATO

Libertà di insegnamento.

Art. 207. L'insegnamento privato è libero nei limiti della Costituzione federale.

Ai ragazzi in età d'obbligo scolastico l'insegnamento deve essere impartito in lingua italiana.

Requisiti per le scuole private nell'ambito dell'obbligatorietà.

Art. 208. Chi intende aprire una scuola privata nell'ambito dell'obbligatorietà deve presentare al Consiglio di Stato un'istanza accompagnata dai seguenti documenti: atto d'origine, atto di nascita, titoli di idoneità, certificato di buona condotta, certificato di sanità ed estratto del casellario giudiziale.

L'obbligo di presentare i documenti suddetti si estende a tutti i docenti della scuola.

I titoli d'idoneità devono essere equivalenti a quelli richiesti per l'insegnamento nelle scuole pubbliche.

L'edificio ed i locali in cui l'insegnamento è impartito devono soddisfare alle norme della legge sanitaria e dei relativi regolamenti.

Requisiti per le scuole private secondarie.

Art. 209. Chi intende aprire una scuola secondaria privata deve darne comunicazione al Consiglio di Stato e presentare i seguenti documenti: atto d'origine, atto di nascita, certificato di buona condotta, certificato di sanità ed estratto del casellario giudiziale. Tale obbligo si estende a tutti i docenti.

L'edificio e i locali in cui l'insegnamento è impartito devono soddisfare alle norme della legge sanitaria e dei relativi regolamenti.

Appellabilità.

Art. 210¹⁾. Le decisioni con le quali il Consiglio di Stato nega il diritto di aprire una scuola privata o revoca, o limita l'autorizzazione già accordata, sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo.

Vigilanza dello Stato.

Art. 211. L'insegnamento privato entro i limiti della obbligatorietà scolastica è sottoposto alla direzione didattica e alla vigilanza dello Stato. Per quanto riguarda l'idoneità dei docenti, il programma, gli orari, gli esami, gli stabili, le aule, la mobilia, gli arredi didattici e le prescrizioni igieniche, deve uniformarsi alla presente legge e ai suoi regolamenti.

Per ragioni particolari d'ordine psichico, fisico o morale, il dipartimento può concedere che l'insegnamento primario sia impartito eccezionalmente presso le famiglie, accertando che esso corrisponda per la sufficienza alle prescrizioni della costituzione federale, della presente legge e dei relativi regolamenti e programmi.

Passaggio alle scuole pubbliche ed esami.

Art. 212. Gli allievi delle scuole private secondarie possono entrare nelle corrispondenti scuole pubbliche superando un esame di ammissione, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Il regolamento stabilisce le norme relative agli esami di licenza ginnasiale e liceale che gli allievi non provenienti da scuole pubbliche sono

¹⁾ Art. modificato dalla L. del 19.IV.1966 - BU 66, 231.

ammessi a sostenere davanti alle commissioni nominate per le scuole secondarie pubbliche.

Art. 213¹⁾. Chi, senza essere munito di certificato di idoneità o patente per insegnare nelle scuole obbligatorie, eserciti la professione di docente; chi assuma alle sue dipendenze in qualità di insegnante un docente sprovvisto di certificato di idoneità o di patente per insegnare nelle scuole elementari, o in genere contravvenga alle disposizioni del presente titolo, è punito dal dipartimento con multa da fr. 100.— a franchi 1000.—, secondo la procedura sulle contravvenzioni.

Penalità.

In caso di recidiva la multa può essere raddoppiata, riservate l'azione penale per disubbidienza a decisione dell'autorità e la revoca dell'autorizzazione.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGATIVE

Art. 214. Nelle regioni con particolari esigenze di carattere agricolo, la durata dell'anno scolastico può essere eccezionalmente ridotta a otto mesi, a giudizio del Consiglio di Stato su domanda dei comuni interessati.

Riduzione della durata dell'anno scolastico (art. 10).

Art. 215. Con l'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione delle norme mantenute in vigore dell'art. 24, cpv. 2, resta abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile, segnatamente:

Disposizioni abrogate.

1. la legge 14 maggio 1879/4 maggio 1882 sul riordinamento generale degli studi;
2. il decreto legislativo 27 aprile 1894 circa la scuola di commercio in Bellinzona;
3. la legge 28 settembre 1914 sull'insegnamento elementare;
4. la legge 28 settembre/3 ottobre 1914 sull'insegnamento professionale;
5. la legge 21 settembre 1922 circa il riordinamento della scuola primaria di grado superiore;
6. il decreto legislativo 30 dicembre 1924 sullo stanziamento di sussidi per adattamento dei piazzali di ginnastica;
7. il decreto legislativo 23 settembre 1927 sulla nomina dei docenti nelle tre scuole superiori del Cantone;
8. il decreto legislativo 12 settembre 1928 circa l'istituzione di corsi e classi per agevolare la frequenza delle scuole ticinesi e il compimento degli studi nelle medesime, agli allievi di lingua diversa dalla italiana, residenti nel Cantone;
9. l'art. 1, lett. a) del decreto legislativo 3 novembre 1931 sul riparto del sussidio federale per la difesa della lingua e della cultura italiane e le disposizioni di applicazione;
10. il decreto legislativo 24 gennaio 1934 riguardante l'esclusione dall'insegnamento delle maestre maritate;
11. la legge 14 maggio 1934 di riorganizzazione della commissione cantonale degli studi;

¹⁾ Art. modificato dalla L. del 19.IV.1966 - BU 66, 231.

12. l'art. 3 del decreto legislativo 17 gennaio 1935 che modifica gli art. 50 e 85 della legge sull'insegnamento elementare;
13. il decreto legislativo 16 settembre 1938 in modifica di leggi scolastiche;
14. il decreto legislativo 23 gennaio 1939 circa l'aggiunta di un paragrafo all'art. 8 della legge sull'insegnamento professionale;
15. il decreto legislativo 14 luglio 1939 concernente l'aggiunta di un paragrafo all'art. 49 della legge sull'insegnamento elementare;
16. il decreto legislativo 6 ottobre 1941 che modifica e completa la legge sull'insegnamento professionale;
17. il decreto legislativo 26 maggio 1942 che modifica gli art. 73 e 76 della legge sull'insegnamento elementare;
18. il decreto legislativo 28 gennaio 1942 sul riordinamento degli studi secondari;
19. il decreto legislativo 28 agosto 1946 istituyente la scuola di amministrazione presso la scuola cantonale di commercio;
20. il decreto legislativo 11 luglio 1950 istituyente le scuole d'arti e mestieri (scuole-laboratorio);
21. il decreto legislativo 11 luglio 1950 istituyente la scuola tecnica cantonale superiore;
22. la legge 25 maggio 1951 che modifica gli art. 35 e 53 della legge 28 settembre 1914 sull'insegnamento elementare;
23. la legge 25 maggio 1951 che modifica quella del 28 settembre 1914 sull'insegnamento professionale;
24. il decreto legislativo 15 aprile 1952 che istituisce un fondo per prestiti d'onore a favore degli studenti ticinesi.

Entrata in vigore.

Art. 216. Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data della entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1959

**Legge che modifica gli articoli 142 e 147 della legge della scuola
del 29 maggio 1958**
(del 15 febbraio 1960)

**IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO**

visto il messaggio 16 giugno 1959 n. 837 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. L'art. 142 della legge della scuola del 29 maggio 1958¹⁾ è modificato come segue:

«Art. 142. Per essere ammessi alla prima classe della Scuola cantonale di commercio gli allievi devono essere in possesso della promozione della terza ginnasio, aver compiuto o compiere entro il 31 dicembre i 14 anni e adempiere alle altre condizioni fissate dal regolamento. Per coloro che non hanno conseguito detta promozione, l'ammissione alla prima classe è subordinata a un esame tendente ad accertare le capacità generali dell'allievo.

Per essere ammessi alla prima classe della Scuola cantonale di amministrazione, gli allievi devono essere in possesso della promozione dalla quarta ginnasio, aver compiuto o compiere entro il 31 dicembre i 15 anni e adempiere alle altre condizioni fissate dal regolamento. Per coloro che non hanno ottenuta detta promozione, l'ammissione alla prima classe è subordinata a un esame tendente ad accertare le capacità generali dell'allievo.

Per entrambe le scuole, l'ammissione alle classi intermedie è subordinata a un esame tendente ad accertare le capacità generali dell'allievo.

Il regolamento stabilisce le norme per l'accettazione di uditori».

Art. 2. L'art. 147 della suddetta legge è modificato come segue:

«Art. 147. Per essere ammessi alla prima classe della Scuola tecnica cantonale gli allievi devono essere in possesso della promozione dalla terza ginnasio e avere inoltre ottenuta la promozione dal corso preparatorio annesso alla scuola, oppure essere in possesso della promozione dalla quarta ginnasio; aver compiuto o compiere entro il 31 dicembre i 15 anni e adempiere alle altre condizioni fissate dal regolamento. Inoltre per essere ammessi a questa scuola gli allievi devono presentare un attestato medico comprovante che hanno le attitudini richieste dalla professione scelta.

Per coloro che non hanno conseguito tali promozioni, l'ammissione alla prima classe è subordinata a un esame tendente ad accertare le capacità generali dell'allievo; analogamente per l'ammissione alle classi intermedie.

Il regolamento stabilisce le norme per l'accettazione di uditori».

¹⁾ BU 1958, 107 (RL. V 3 - 140).

Art. 3. Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

Bellinzona, 15 febbraio 1960.

Per il Gran Consiglio,

Il Presidente:

W. Riva.

I Consiglieri Segretari:

P. Antognini.

U. Bianchi.

IL CONSIGLIO DI STATO, visto l'art. 3 della legge che precede,

ordina:

la legge 15 febbraio 1960 che modifica gli articoli 142 e 147 della legge della scuola del 29 maggio 1958 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1° giugno 1960.

Bellinzona, 25 marzo 1960.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente: **Zorzi.**

Il Cons. Segr. di Stato: **Stefani.**

Legge
29 maggio 1958 della scuola; modificazione

(del 19 aprile 1966)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visto il messaggio 2 giugno 1964 n. 1233 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

Gli articoli 4, 48, 61, 63, 65, 83, 92, 210 e 213 della legge 29 maggio 1958¹⁾ della scuola sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 4. Il Dipartimento vigila sui docenti, sulle Autorità scolastiche, nonchè sulle Autorità comunali in quanto decidano su materie attinenti alla scuola, e ne modifica o annulla le decisioni non conformi alle leggi e ai regolamenti.

**Decisione
in materia
scolastica.**

Contro le decisioni del Dipartimento che non sono dichiarate inappellabili dalla presente legge è concesso il ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla comunicazione.

Quando non sia diversamente stabilito dalla presente legge, tutti i giudizi del Consiglio di Stato in materia scolastica, compresi i giudizi di natura amministrativa, concernenti i rapporti fra i Comuni e i docenti delle scuole comunali, sono definitivi, riservati i casi di appello al Tribunale cantonale amministrativo.

Tutti i ricorsi che toccano indirettamente la materia scolastica devono essere proposti e trattati secondo le norme di procedura per le cause amministrative.

Art. 48. In caso di inadempienza, i Municipi sono tenuti a intervenire nell'ambito delle loro attribuzioni (art. 117, 118 e 120 LOC).

**Sanzioni
verso i capi-
famiglia.**

Nel caso di inerzia dei Municipi o di inefficacia dei loro provvedimenti interviene il Dipartimento che su proposta dell'Ispettore scolastico può infliggere una multa fino a fr. 100.—.

Nel caso d'insistenza nel rifiuto, il Consiglio di Stato può applicare una multa fino a fr. 500.—, riservata la denuncia all'Autorità giudiziaria per persistente rifiuto d'ubbidienza.

Le decisioni del Consiglio di Stato sono inappellabili.

Se l'assenza è imputabile all'allievo, il maestro ne avverte il Municipio e i genitori. In casi gravi il maestro denuncia la mancanza anche all'ispettore scolastico. Il Municipio e l'ispettore scolastico possono chiedere l'intervento del giudice dei minorenni. Il ricavo delle multe inflitte è impiegato a favore della rispettiva scuola.

Art. 61. Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento, può, quando se ne manifesti il bisogno, ordinare a un Comune la costruzione

**Obblighi di
costruzione
e ripara-
zione.**

¹⁾ B.U. 1953, 107 (RL vol. IV/140)

o la ripartizione dell'edificio o delle aule destinate alla scuola. In caso di rifiuto, il Consiglio di Stato provvede all'esecuzione dei lavori a spese del Comune.

Consorzi scolastici.

Art. 63. I Comuni o le frazioni di Comuni fra loro non soverchiamente distanti possono costituire volontariamente o essere obbligati dal Consiglio di Stato a costituire scuole consortili.

L'istituzione, l'ordinamento, la sede, la rappresentanza nella delegazione scolastica consortile, la partecipazione alle spese, le norme per lo svincolo dall'obbligo consortile sono definiti nel decreto del Consiglio di Stato di ratifica o di istituzione del Consorzio.

In caso di costruzione consortile il sussidio è calcolato sulle parti comunali considerate come costruzioni singole.

Le questioni che sorgono fra i Comuni componenti il Consorzio sono definite, in prima istanza, dal Consiglio di Stato; contro le decisioni di quest'ultimo è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Le modificazioni e lo scioglimento di consorzi scolastici devono essere ratificati o decisi dal Consiglio di Stato.

Ripartizione delle spese.

Art. 65. Ogni Comune consorziato partecipa di regola al pagamento degli stipendi dei docenti, delle spese di illuminazione, riscaldamento, pulizia, materiale scolastico di consumo e manutenzione ordinaria dell'edificio in ragione del numero dei propri allievi che frequentano la scuola. Le spese per l'acquisto della mobilia e del materiale didattico di classe sono ripartite secondo i criteri stabiliti nella convenzione. Il Comune sede mette a disposizione gratuitamente i locali necessari.

Da tale norma si può tuttavia derogare quando la creazione del consorzio provoca per il Comune sede la necessità di aumentare il numero dei docenti. In tal caso la forma di ripartizione delle spese è stabilita dai Comuni interessati, e in caso di disaccordo dal Consiglio di Stato. La decisione è appellabile al Tribunale cantonale amministrativo.

Disdetta del contratto.

Art. 83. Se il contratto non è disdetto, per motivi gravi, entro il 30 giugno dell'anno della sua scadenza, e se l'ispettore non fa opposizione, si intende che il contratto stesso è rinnovato per un altro periodo di 6 anni, alle medesime condizioni (art. 8 legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti).

Sulla fondatezza dei motivi gravi, che il Municipio deve comunicare all'interessato con lettera raccomandata, contenente la risoluzione motivata, il docente ha la facoltà di ricorrere entro 15 giorni dalla comunicazione della disdetta, al Consiglio di Stato, che giudica udito il preavviso dell'ispettore. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Sanzioni disciplinari.

Art. 92. Richiamata la legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, il diritto di infliggere sanzioni disciplinari è delegato come segue:

1. al Municipio:
l'ammonimento;

2. all'ispettore di circondario:
l'ammonimento;
3. al Dipartimento:
 - a) l'ammonimento,
 - b) la multa mediante ritenuta sull'onorario fino al massimo di franchi 200.—,
 - c) il divieto di assumere l'ufficio di maestro in un luogo determinato fino a un intero periodo di nomina;
4. al Consiglio di Stato:
 - a) la differita concessione di qualunque aumento di stipendio per un tempo determinato,
 - b) il collocamento temporaneo in posizione provvisoria,
 - c) la sospensione temporanea fino a 3 mesi con ritenuta corrispondente sull'onorario,
 - d) la destituzione con l'interdizione temporanea o definitiva dall'insegnamento.

Contro i provvedimenti disciplinari del Consiglio di Stato previsti dalla cifra 4 è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Le norme della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti concernenti la prescrizione e il diritto di ricorso in materia disciplinare sono applicabili anche ai docenti di nomina non cantonale.

Art. 210. Le decisioni con le quali il Consiglio di Stato nega il diritto di aprire una scuola privata o revoca, o limita l'autorizzazione già accordata, sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo.

Appellabilità.

Art. 213. Chi, senza essere munito di certificato di idoneità o patente per insegnare nelle scuole obbligatorie, eserciti la professione di docente; chi assuma alle sue dipendenze in qualità di insegnante un docente sprovvisto di certificato di idoneità o di patente per insegnare nelle scuole elementari, o in genere contravvenga alle disposizioni del presente titolo, è punito dal Dipartimento con multa da fr. 100.— a fr. 1000.—, secondo la procedura sulle contravvenzioni.

Penalità.

In caso di recidiva la multa può essere raddoppiata, riservate l'azione penale per disubbidienza a decisione dell'Autorità e la revoca dell'autorizzazione.

Art. 2.

Norme transitorie ed entrata in vigore

Le cause pendenti saranno istruite e decise conformemente alle leggi finora in vigore e davanti alle Autorità finora competenti.

Per contro la procedura di ricorso è sottoposta alle norme della presente legge.

I ricorsi presentati contro decisioni prese prima dell'entrata in vigore della presente legge sono sottoposti alle norme applicabili al momento della decisione.

Il Consiglio di Stato, decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, fissa la data dell'entrata in vigore della presente modificazione.

Bellinzona, 19 aprile 1966.

Per il Gran Consiglio,

Il Presidente:

E. Agostinetti.

I Consiglieri segretari:

G. Bordoni.

A. Giovannini.

IL CONSIGLIO DI STATO ordina la pubblicazione della presente nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e ne fissa l'entrata in vigore con effetto a contare dal 1° luglio 1966 (ris. 24 maggio 1966 n. 2872).

Legge
della scuola del 29 maggio 1958: modificazione

(del 29 marzo 1977)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visto il messaggio 11 febbraio 1977 n. 2215 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. L'art. 119, lett. b, della legge della scuola del 29 maggio 1958 viene modificato come segue:

b) licei con sede a Lugano, Bellinzona, Locarno e Mendrisio.

Art. 2. Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a contare dal 1° giugno 1977.

Bellinzona, 29 marzo 1977.

Per il Gran Consiglio,

Il Presidente: **G. Camponovo.**

Il Segretario: **G. Solari.**

IL CONSIGLIO DI STATO ordina la pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 9 maggio 1977 n. 4563).

Legge
che modifica gli art. 10, 11, 43, e 214 della legge della scuola
del 29 maggio 1958 e gli art. 38 e 39 della legge sull'ordinamento
degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954

(del 27 giugno 1977)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visto il messaggio 24 maggio 1977 n. 2241 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. La legge della scuola del 29 maggio 1958 è modificata come segue.

1. L'art. 10 è abrogato e sostituito dal seguente:

Anno
scolastico
a) durata

Art. 10. La durata dell'anno scolastico, per tutti gli ordini di Scuola, è di 36 settimane e mezzo effettive; l'apertura dell'anno scolastico ha luogo all'inizio di settembre e la chiusura verso la metà di giugno.

Nelle scuole d'arti e mestieri l'insegnamento della cultura, delle conoscenze professionali e del disegno segue il calendario scolastico generale. Le lezioni di lavoro terminano invece il 30 giugno.

La durata dell'anno scolastico delle Scuole e delle classi speciali è stabilita dal Dipartimento tenendo presente il calendario scolastico generale e le esigenze particolari degli allievi e degli istituti.

b) settimana
corta

L'insegnamento in tutti gli ordini e gradi di Scuola è distribuito sull'arco di cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. L'orario giornaliero è fissato dal Dipartimento.

Tutte le Scuole restano chiuse nella giornata di sabato.

I Comuni sono autorizzati a istituire servizi parascolastici nella giornata di sabato, come all'art. 111 della presente legge.

Tutte le Scuole dell'obbligo (scuole elementari, scuole speciali e scuole del settore medio) hanno inoltre vacanza il mercoledì pomeriggio. Per ragioni logistiche od organizzative la vacanza del mercoledì pomeriggio può essere spostata al martedì pomeriggio o al giovedì pomeriggio.

c) esami
finali

Gli esami finali delle Scuole secondarie e professionali hanno luogo dopo la fine dell'anno scolastico.

2. L'art. 11 è abrogato e sostituito dal seguente:

Calendario
scolastico.

Art. 11. Il Dipartimento stabilisce il calendario annuale per tutti gli ordini e gradi di scuola, e cioè l'inizio e la fine dell'anno scolastico e i periodi di vacanza.

3. L'art. 43 è abrogato e sostituito dal seguente:

Orario settimanale.

Art. 43. L'orario settimanale per le Scuole elementari è di 26 ore e 10 minuti effettive, comprese le ricreazioni; per le Scuole maggiori di 29,5 ore effettive, comprese le ricreazioni, ripartite in 33 ore-lezioni.

Per le Scuole di avviamento e per quelle di economia familiare l'orario settimanale è di 33/34 ore-lezioni. Ogni ora- lezione ha la durata di 50 minuti.

L'orario settimanale per le prime due classi delle Scuole elementari può essere ridotto, a giudizio del Dipartimento, per particolari ragioni di ordine organizzativo o geografico, tenendo conto tuttavia delle esigenze pedagogiche.

4. L'art. 214 è abrogato.

Art. 2. La legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è modificata come segue.

1. L'art. 38 è abrogato e sostituito dal seguente:

Orario settimanale.

Art. 38. L'orario settimanale di insegnamento dei docenti è stabilito come segue:

- a) per le docenti delle Scuole materne con refezione 35 ore; per le docenti delle Scuole materne senza refezione 26 ore e 10 minuti;
- b) per i docenti titolari di Scuola elementare 26 ore e 10 minuti, ricreazioni comprese;
 1. per i docenti titolari di Scuola speciale vale l'orario della Scuola elementare o quello delle corrispondenti classi terminali delle Scuole medie obbligatorie;
 2. per i docenti speciali delle Scuole elementari e delle Scuole speciali 26 ore e 10 minuti, da ripartire in 32 lezioni;
- c) per i docenti di Scuola maggiore 29,5 ore, suddivise in 33 ore-lezioni nelle quali sono comprese almeno 7 ore-lezioni di assistenza alle materie speciali;
- d) per le docenti di economia familiare 33-34 ore-lezioni nelle quali sono comprese almeno 3-4 ore-lezioni di assistenza alle materie speciali;
 1. per i docenti speciali delle Scuole maggiori, delle Scuole d'avviamento e delle Scuole di economia familiare 29,5 ore ripartite in 30 ore-lezioni;
- e) per i docenti delle Scuole medie, dei Ginnasi, dei corsi preparatori alla magistrale e per quelli di materie teoriche delle Scuole d'arti e mestieri, aventi oneri di correzione di compiti o cure di laboratori, 24 ore-lezioni, se esenti da tali oneri 29 ore-lezioni;
- f) per i docenti delle Scuole medie superiori aventi oneri di correzione di compiti o cure di laboratori, 23 ore-lezioni, se esenti da tali oneri 28 ore-lezioni;

- g) per i docenti di cultura e di conoscenze professionali dei corsi per apprendisti e delle Scuole di avviamento 27 ore-lezioni;
- h) 1. per i docenti di disegno delle Scuole d'arti e mestieri 29 ore-lezioni;
- 2. per i docenti di disegno dei corsi per apprendisti e delle Scuole di avviamento 30 ore-lezioni;
- 3. per i docenti di conoscenze professionali-disegno del CSIA 27 ore-lezioni;
- i) per i capi laboratorio e i docenti di lavoro delle Scuole professionali 40 ore-lezioni.

Per i capi laboratorio e i docenti di lavoro dei corsi delle Scuole di avviamento, 39 ore-lezioni.

La durata di un'ora-lezione, per ogni ordine e grado di scuola, è di 50 minuti.

Ai docenti delle Scuole secondarie, d'avviamento e professionali è concesso lo sgravio di un'ora-lezione dall'orario settimanale d'insegnamento per l'esercizio della funzione di docente di classe.

I docenti di ogni ordine e grado di Scuola devono essere a disposizione della direzione o degli ispettorati una settimana prima dell'inizio dell'anno scolastico per riunioni, corsi di formazione e di aggiornamento e organizzazione del lavoro scolastico.

I docenti di ogni ordine e grado di Scuola possono essere chiamati a frequentare i corsi obbligatori di perfezionamento previsti dalla legislazione scolastica durante un massimo di 10 mezza giornate di vacanza nel corso dell'anno scolastico.

2. L'art. 39 è così modificato:

Supplenze.

Art. 39. Entro i limiti orari di cui all'articolo precedente, i docenti sono tenuti a dare lezioni nelle loro materie o in materie affini anche in altre scuole dello Stato e a supplire i loro colleghi assenti. Essi sono inoltre tenuti a supplire gratuitamente i loro colleghi assenti per un massimo di 3 ore settimanali.

Art. 3. Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 15 agosto 1977.

Bellinzona, 27 giugno 1977.

Per il Gran Consiglio,

Il Presidente: **S. Ballinari.**

Il Segretario: **G. Solari.**

IL CONSIGLIO DI STATO ordina la pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 9 giugno 1977 n. 7463).

B 30*

Legge
della scuola del 29 maggio 1958: modificazione
(del 28 giugno 1977)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visto il messaggio 21 giugno 1977 n. 2249 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. L'art. 119 lett. c) della Legge della scuola del 29 maggio 1958 viene modificato come segue:

c) scuole magistrali, con sede a Locarno e a Lugano.

Art. 2. Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a contare dal 15 agosto 1977.

Bellinzona, 28 giugno 1977.

Per il Gran Consiglio,

Il Presidente: **S. Ballinari.**

Il Segretario: **G. Solari.**

IL CONSIGLIO DI STATO ordina la pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 9 agosto 1977 n. 7462).

